

REGIONE CALABRIA

COMUNE DI VILLAPIANA – PROVINCIA DI COSENZA

LPP SCIABEN S.r.l.

Sede legale e insediamento produttivo
Contrada S. Maria del Monte, snc - Zona PIP - Villapiana (CS)

IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI

CONTRADA S. MARIA DEL MONTE, SNC - ZONA PIP – COMUNE DI VILLAPIANA (CS)

ISTANZA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE

A.U. (art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi) – V.I.A.
AI SENSI DELL'ART. 27-bis DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.

TITOLO DOCUMENTO

ALLEGATO	TITOLO
A3.1	RELAZIONE DI PROGETTO

REV.	DESCRIZIONE	DATA
00	PRIMA EMISSIONE	Agosto 2021

REDAZIONE

COMMITTENTE



LPP SCIABEN S.r.l.

Il Tecnico

Dott. Geol. Vincenzo Scarola

Il Tecnico

Dott. Ing. Raffaele Didonna

Il Titolare

Sig. William Grimoli

Timbro e firma

Timbro e firma

Timbro e firma

TEL/FAX: 0835 332455 – P.I.: 01148320771

Sommario

1. PREMESSA	4
2. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ.....	7
3. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO IN MATERIA AMBIENTALE.....	8
3.1. NORMATIVA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA E DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO REGIONALE.....	8
3.2. ALTRA NORMATIVA APPLICABILE.....	9
3.2.1. RIFIUTI	9
3.3. QUALITÀ DELLE ACQUE E SCARICHI IDRICI.....	10
3.4. QUALITÀ DELL'ARIA ED EMISSIONI	11
3.5. EMISSIONI ACUSTICHE	11
3.6. AREE PROTETTE	12
3.7. BENI CULTURALI E PAESAGGIO	13
4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CATASTALE	14
5. ZONIZZAZIONE ACUSTICA	19
6. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE.....	20
6.1. QUADRO TERRITORIALE REGIONALE PAESAGGISTICO	20
6.2. PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO	24
6.3. PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI	26
6.3.1. OBIETTIVI DEL PIANO	26
6.3.2. AZIONI DI PIANO IN MERITO ALLA GESTIONE DEI FLUSSI PRIORITARI DI RIFIUTI SPECIALI	27
6.3.3. CRITERI LOCALIZZATIVI.....	32
6.4. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE	35
6.5. TUTELA DELLE ACQUE	37
6.5.1. AREE DI TUTELA E PROTEZIONE DELLE OPERE DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	38
6.6. PIANO REGOLATORE COMUNE DI ALTOMONTE	39
6.7. PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNE DI ALTOMONTE	42
6.8. COERENZA DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE.....	42
7. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DI PROGETTO	44
7.1. ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI	46
7.2. CICLO DI LAVORAZIONE.....	47
7.3. VIABILITÀ INTERNA	49
7.4. AREE VERDI	49
7.5. RECINZIONE	49
7.6. STAZIONE DI PESATURA.....	50
7.7. GESTIONE DEI RIFIUTI	50
7.7.1. MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO	50
7.7.2. CARATTERIZZAZIONE DI BASE	50
7.7.3. DETERMINAZIONI ANALITICHE	51

7.7.4.	VERIFICHE DI CONFORMITÀ	52
7.8.	AREE DI CONFERIMENTO E MESSA IN RISERVA.....	53
7.9.	ACCESSO E CONFERIMENTO	59
7.9.1.	VERIFICA IN LOCO	59
7.9.2.	CONFERIMENTO E ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI	60
7.9.3.	MESSA IN RISERVA (R13)	61
7.10.	AREA DI LAVORAZIONE MECCANICA - ATTIVITÀ DI RECUPERO R5	63
7.11.	AREA DI STOCCAGGIO MPS.....	72
7.12.	APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE	73
7.12.1.	STAZIONE DI PESATURA.....	73
7.12.2.	IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE.....	73
7.12.3.	IMPIANTO MOBILE DI VAGLIATURA	75
7.13.	GESTIONE RIFIUTI IN USCITA	77
7.13.1.	IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI E SISTEMI DI STOCCAGGIO	77
7.13.2.	AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO	78
7.13.3.	PROCEDURA OPERATIVA DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI AD IMPIANTI TERZI.....	80
7.13.3.1.	CARATTERIZZAZIONE DI BASE E DETERMINAZIONI ANALITICHE	80
7.13.3.2.	FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO	80
7.13.3.3.	REGISTRO DI CARICO E SCARICO	81
7.13.3.4.	CONTROLLO AUTORIZZAZIONI NECESSARIE	81
7.13.3.5.	DENUNCIA ANNUALE CATASTO RIFIUTI	82
8.	PRESIDI ADOTTATI PER EVITARE DANNI ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE	82
8.1.	SISTEMA DI RECINZIONE E DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	82
8.2.	PRESIDI DI SICUREZZA (SPANDIMENTI ACCIDENTALI DI LIQUIDI).....	83
8.3.	GESTIONE E TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	83
8.3.1.	DATI DI PROGETTO RELATIVI ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE	84
8.3.2.	DIMENSIONAMENTO DELLE OPERE	84
8.3.2.1.	DIMENSIONAMENTO DELLA RETE IDRICA IN PEAD INSTALLATA	84
8.3.2.2.	DIMENSIONAMENTO DELLA VASCA DI PRIMA PIOGGIA E DELLA VASCA DI TRATTAMENTO	84
8.4.	SCARICHI CIVILI	85
8.5.	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	85
8.6.	SISTEMA ANTINCENDIO.....	86
8.7.	EMISSIONI IN ATMOSFERA	86
8.8.	EMISSIONI ACUSTICHE	88
8.9.	UTILIZZO DI MATERIE PRIME E RISORSE NATURALI.....	89
8.9.1.	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	89
8.9.2.	PRODOTTI CHIMICI	89
8.9.3.	CONSUMI ENERGETICI	89
8.9.4.	CONSUMO CARBURANTE	89
8.10.	SICUREZZA SUL LAVORO	89
9.	PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE	90
10.	MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI	90
11.	ALLEGATI	95

1. PREMESSA

La ditta LPP SCIABEN s.r.l. con sede legale in Località C.da Santa Maria, snc – Zona P.I.P. nel comune di Villapiana (CS), già in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Villapiana con Provvedimento Autorizzativo n. 02 del 15/10/2019, intende ampliare le proprie attività riguardanti la gestione e il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi.

Si precisa che, l'autorizzazione unica ambientale attualmente in vigore si riferisce allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento in fognatura comunale, alle emissioni in atmosfera, alla comunicazione di impatto acustico e alla gestione e al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata, così come indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 2019001397 del 21/08/2019 rilasciata dalla Provincia di Cosenza.

Viste le esigenze imprenditoriali e la domanda di mercato, sempre più rilevante, in relazione al recupero e allo smaltimento di rifiuti speciali, la ditta LPP SCIABEN s.r.l. ha ritenuto di dover ampliare la superficie del proprio opificio mediante l'aggiunta di nuovi lotti, sui quali intende implementare l'attività di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

Alla luce di quanto esposto, i sottoscritti, dott. geol. Vincenzo SCAROLA, iscritto all'albo dell'Ordine Professionale dei Geologi della Regione Basilicata al n. 315, e dott. ing. Raffaele DIDONNA, iscritto all'albo dell'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Taranto, sez. A al n. 2326, hanno avuto l'incarico dal sig. William GRIMOLI, in qualità di legale rappresentante della ditta LPP SCIABEN s.r.l., di redigere e predisporre la documentazione necessaria per richiedere il rilascio, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i., del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale con riferimento a:

Richiesta di Autorizzazione Unica (art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.), che sostituisce espressamente, ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche (in base al Capo II del Titolo IV della Parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) e l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in base all'art. 269 Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);
e contestuale Richiesta di Giudizio di Compatibilità Ambientale (art. 23 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e del Capo 1 della Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 153 del 31/03/2009 e s.m.i.);
per la realizzazione e la gestione del proprio impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi.

Il presente documento costituisce, pertanto, lo Studio di Impatto Ambientale, redatto ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 153 del 31/03/2009 e dell'art. 22 e Allegato VII del D. Lgs. 3

Aprile 2006 n.152 e s.m.i., relativo all'istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale A.U. - V.I.A., ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

La presente istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i., come esposto precedentemente, nasce dall'esigenza della LPP SCIABEN S.r.l. di implementare, presso il proprio opificio industriale sito in C.da Santa Maria, snc - Zona P.I.P. nel comune di Villapiana (CS), le attività di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, mediante l'esecuzione delle seguenti operazioni:

acquisizione e accorpamento al sito di proprietà di nuovi lotti da dedicare esclusivamente alla realizzazione dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

realizzazione di bacini per la messa in riserva (R13) di rifiuti da costruzione e demolizione, di le terre e rocce da scavo, del conglomerato bituminoso da demolizione del manto stradale, dal pietrisco tolto d'opera, di materiali da scarto provenienti da cave, dei rifiuti di legno, dei rifiuti di vetro, dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, dei rifiuti di plastiche e, infine, dei rifiuti di carta e cartone;

realizzazione area di lavorazione per l'esecuzione delle attività di recupero (R5) per le tipologie di rifiuti da costruzione e demolizione, per le terre e rocce da scavo, per il conglomerato bituminoso da demolizione del manto stradale, per il pietrisco tolto d'opera, per i materiali da scarto provenienti da cave. Installazione di un'area per il deposito di MPS commerciabili (materiali provenienti dall'attività di recupero R5).

Le operazioni di recupero di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 che verranno realizzate all'interno dell'impianto in progetto, di cui si richiede istanza di P.A.U.R., saranno pertanto:

R5: "riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche";

R13: "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".

In base a quanto stabilito dal comma 1 dell'art 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione, competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Il progetto è soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale rientrando tra quelli indicati nell'allegato IV alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L'impianto, da realizzare nella configurazione di progetto e descritto nei capitoli seguenti, sarà riconducibile alla fattispecie prevista all'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 alle lettere: zz.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Lo stesso impianto è riconducibile alla fattispecie prevista nell'elenco dell'Allegato B dell'Allegato II della D.G.R. Calabria n. 153 del 31/03/2009 alle lettere:

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., nel caso in cui l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale (come nel caso dell'impianto della Ditta LPP SCIABEN S.r.l.), il proponente deve presentare all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 27-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i., allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

Per la redazione del presente "Studio di Impatto Ambientale", si è fatto riferimento, relativamente ai contenuti ed all'organizzazione dei capitoli e dei paragrafi, a quanto indicato all'art. 22 e all'allegato VII alla parte II del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n.152 e s.m.i., all'art. 22 del D.Lgs n° 104/2017 e a quanto previsto dalle seguenti Normative Regionali:

Delibera Giunta Regione Calabria N° 153 del 31 marzo 2009 "D.G.R. 535 del 4/8/2008 – Modifica regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali" così come modificato dal Regolamento Regionale n° 1 approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 30/12/2015;

Delibera di Giunta Regione Calabria n° 701 del 29/10/2010;

Delibera di Giunta Regione Calabria n° 381 del 31/10/2013.

2. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società LPP SCIABEN S.r.l. è attualmente in possesso di un'area piuttosto ampia all'interno della Zona P.I.P. nel comune di Villapiana (CS), all'interno della quale si produce, come attività principale, il conglomerato bituminoso. L'altra attività per la quale la ditta è autorizzata (Autorizzazione Unica Ambientale - Determina Dirigenziale n. 02 del 15/10/2019) è la gestione e il recupero/trattamento di alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi. Visti i positivi feedback provenienti dal mercato, la Proprietà ha deciso di implementare l'attività della piattaforma per il trattamento/recupero di rifiuti non pericolosi con l'introduzione nel proprio ciclo produttivo di nuovi codici CER e la gestione di un maggiore quantitativo annuo di rifiuti già autorizzati.

Detta attività sarà eseguita presso un nuovo impianto che sarà realizzato su alcuni lotti di terreno, acquistati dalla ditta e annessi all'opificio esistente.

Di seguito si riportano in modo sintetico i dati significativi dell'azienda proponente.

SOGGETTO PROPONENTE	
Ditta:	LPP SCIABEN S.r.l.
Sede Legale:	VILLAPIANA (CS) Contrada Santa Maria del Monte – Zona PIP
Sede Impianto:	VILLAPIANA (CS) Contrada Santa Maria del Monte – Zona PIP
C.F. e Partita IVA:	03082620786
Indirizzo Mail e PEC:	info.sciaben@gmail.com - lppsiabensrl@legalmail.it
Legale Rappresentante:	William Grimoli
Luogo e data di nascita:	Rossano (CS) - 26/01/1989
Residenza:	Rossano (CS) - Contrada Amica, snc
Codice fiscale:	GRM WLM 89A26 H579A

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPIANTO	
Indirizzo Impianto	VILLAPIANA (CS) Contrada Santa Maria del Monte – Zona PIP
Estremi Catastali	Catasto terreni comune di Villapiana (CS), Stato di fatto: Foglio n. 34, Particelle: 23-323-328-332-335-337-349 (parte)-537-538-539-541-613 e al Foglio 41 Particella: 483 Stato di progetto (particelle aggiunte): Foglio n. 34, Particelle: 47-50-69-70-347
Superficie impianto complessiva	70.075 m ²
Superficie impianto area di progetto	9.175 m ²
Superficie pavimentata	4.535 m ²
Destinazione Urbanistica	Zona P.I.P. - Insediamenti produttivi
Attività esercitata presso l'impianto	Recupero rifiuti non pericolosi

2.1. Quadro delle autorizzazioni rilasciate per l'impianto

L'impianto della ditta LPP SCIABEN S.r.l. è già esistente, ragione per cui al momento le autorizzazioni attualmente disponibili per l'esercizio dell'attività sono le seguenti:

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) (D.P.R. n. 59/2013)	
Determinazione Dirigenziale n° 2019001397 del 21/08/2019 rilasciata dal Settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza	A.U.A. n. 02 del 15/10/2019 rilasciata dal Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Villapiana (CS)
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - DPR 59/2013 – D.Lgs. 152/2006 e smi - Legge n. 447/1995 e smi - DM 05/02/1998 Ditta LPP Sciaben S.r.l., sede legale e operativa C.da Santa Maria del Monte Zona PIP del Comune di Villapiana (CS). Attività: Produzione di conglomerati bituminosi e trattamento rifiuti non pericolosi - Cod. Univ. Suap: 437
Titoli abitativi	a. Autorizzazione agli scarichi delle acque reflue meteoriche di prima e seconda pioggia di dilavamento dei piazzali in fogna comunale provenienti dallo stabilimento di cui all'oggetto, giusta Autorizzazione n. 9393 del 07/06/2019 rilasciata dal Comune di Villapiana - art. 124 DLgs. 152/2006 e smi e art. 3 comma 1 lett. a) DPR 59/2013; b. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento di cui all'oggetto - art. 269 DLgs. 152/2006 e smi e art. 3 comma 1 lett. c) DPR 59/2013; c. Comunicazione di impatto acustico - art. 8 Legge 447/1995 e smi e art. 3 comma 1 lett. e) DPR 59/2013, relativa al rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, giusto Nulla Osta n. 12177 del 25/07/2019 rilasciato dal Comune di Villapiana; d. Comunicazione d'inizio attività relativa al trattamento di rifiuti non pericolosi in procedure semplificate - art. 216 DLgs. 152/2006 e smi e art. 3 comma 1 lett. g) DPR 59/2013, assegnando il numero d'iscrizione 71/2019 al Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi.

3. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO IN MATERIA AMBIENTALE

3.1. Normativa in materia di Autorizzazione Unica e di Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale

In base a quanto stabilito dal comma 1 dell'art 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione, competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista, per la realizzazione del progetto stesso, dalle

disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale ai sensi della normativa vigente (come nel caso dell'impianto di recupero di rifiuti speciali della Ditta LPP SCIABEN S.r.l.), il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 27-bis del D.Lgs 152/06 e smi, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

Entro i termini previsti dall'art. 27-bis del D.Lgs 152/06 e smi l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzativo unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

3.2. Altra normativa applicabile

3.2.1. Rifiuti

- Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
- D.Lgs. n° 284 del 08/11/2006 Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale
- D.Lgs. n° 4 del 16/01/2008 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale
- D.Lgs. n° 128 del 29/06/2010 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- D.Lgs. n° 205 del 03/12/2010 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

- D.Lgs. Governo n° 36 del 13/01/2003 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
- Decreto Ministeriale n° 248 del 29/07/2004 Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.
- Decreto Ministeriale del 27/09/2010 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.
- Decreto Ministeriale del 31/01/2005 Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
- D.M. 05/02/1998 e s.m.i. Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- D.Lgs n. 49/2014, (RAEE) - Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- D. Lgs n. 188/2008 e s.m.i. - Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
- Regolamento (UE) N. 333/2011 – Regolamento per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") – Ferro, acciaio e alluminio
- Regolamento (UE) N. 715/2013 – Criteri per determinare quando rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste")
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con Delibera di G.R. n° 156 del 19/12/2016.

3.2.2. Qualità delle acque e scarichi idrici

- Decreto Legislativo N° 31 del 02/02/2001 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" che disciplina la qualità delle acque potabili al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia.
- Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" – Parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
- D.G.R. n.394 del 30.06.2009 – Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria –Adozione ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

3.2.3. Qualità dell'aria ed emissioni

- Decreto Legislativo N° 351 del 04/08/1999 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" che definisce i principi per stabilire gli obiettivi di qualità dell'aria ambiente (al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso) e valutare la qualità dell'aria ambiente sul territorio nazionale, in conformità a criteri e metodi comuni.
- Decreto del Ministro dell'Ambiente N° 60 del 02/04/2002 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio".
- Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" – Parte V Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
- Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
- Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"
- D.G.R. n. 141 del 21.05.2015 – Piano di tutela della qualità dell'aria della Regione Calabria. Adozione della proposta di Piano, del rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica.

3.2.4. Emissioni acustiche

- DPCM del 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
- DPCM N° 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico": che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico; tale decreto demanda all'entrata in vigore dei regolamenti d'esecuzione la fissazione dei livelli sonori ammissibili per tipologie di fonte emittente (adottando in via transitoria le disposizioni contenute nel DPCM del 01/03/1991).
- DPCM del 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", che stabilisce i valori limite di emissione e di immissione per ciascuna classe di destinazione d'uso del territorio, definita dallo stesso Decreto e, precedentemente, dal DPCM del 01/03/1991.

- Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale.
- Decreto Legislativo N° 262 del 04/09/02 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" che disciplina i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora delle macchine funzionanti all'aperto, al fine di tutelare la salute, il benessere delle persone e l'ambiente.
- Legge Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 34 e s.m.i. Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria

3.2.5. Aree protette

- Direttiva 409/79/CE "Conservazione degli uccelli selvatici".
- Decreto Legislativo N°394 del 1991 "Legge quadro sulle aree protette.
- Direttiva 43/92/CE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica":
- Decreto Presidente Repubblica N° 357 del 08/09/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 43/92/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
- Decreto Ministero Ambiente del 20 gennaio 1999, "Modificazioni degli allegati A e B del DPR 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE".
- Decreto Ministero Ambiente del 3 aprile 2000 ed s.m.i., "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE".
- Decreto Presidente della Repubblica n. 425 del 01 dicembre 2000, "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 97/49/CE che modifica l'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici".
- Decreto Ministero Ambiente del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000".
- Legge n. 221 del 3 ottobre 2002, "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE".

- Decreto Presidente della Repubblica n. 120 del 12 marzo 2003, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
- Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 25 marzo 2005, "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC)".
- Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- DM 08.08.2014 Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
- Decisioni 2015/71/UE, 2015/69/UE e 2015/74/UE approvazione ottavo elenco aggiornato dei SIC per le tre regioni biogeografiche che interessano l'Italia, alpina, continentale e mediterranea
- D.G.R. n. 462/2015 "Presa atto dei perimetri e Formulare Standard dei siti della Rete Natura 2000".

3.2.6. Beni culturali e Paesaggio

- Decreto Legislativo N° 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- D.C.R. Calabria n. 134 del 1.08.2016 Approvazione del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013, con gli emendamenti introdotti al Tomo IV "Disposizioni normative".
- L.R. 19/2002 e s.m.i. Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Regione Calabria

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CATASTALE

L'impianto industriale della LPP SCIABEN S.r.l. è localizzato nella parte a NORD/OVEST della Fraz. Scalo del comune di Villapiana, in Provincia di Cosenza, ed esattamente nella Zona Industriale a ridosso della C.da Frassinetto (vedi fig. 1 e TAV.A.4.1 Inquadramento territoriale).

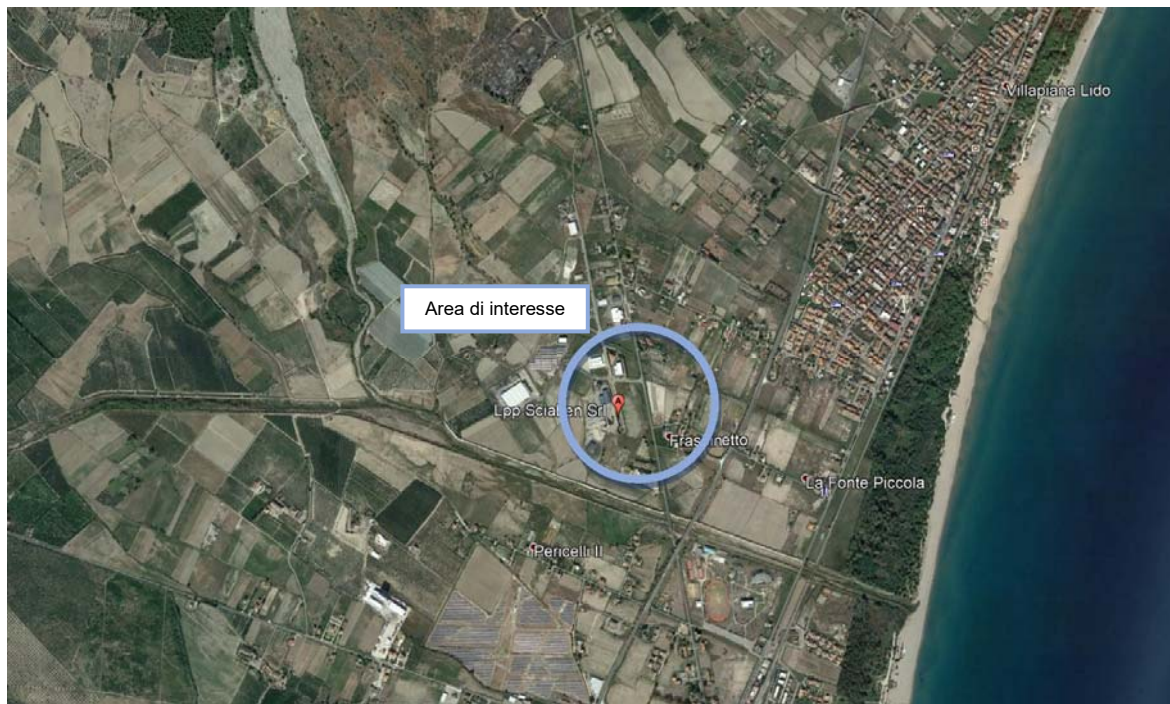


Fig. 1- Ortofoto con ubicazione dell'area di interesse della LPP SCIABEN S.r.l.

L'area si colloca in un contesto caratterizzato da forti presenze antropiche quali la S.S. 106 e l'abitato di Villapiana Scalo a SUD/EST. Nelle vicinanze dell'impianto sono presenti, invece, altre attività, prevalentemente Industriali e Agricole.

La superficie complessiva occupata dall'impianto industriale in configurazione di progetto è pari a **70.075 m²**, di cui:

- 41.306 m² costituiscono l'attuale superficie di impianto già autorizzata;
- 9.974 mq rappresentano l'ampliamento areale dell'opificio sul quale sarà realizzato il nuovo impianto di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi;
- 18.795 m² rimarranno nella disponibilità dell'opificio per eventuali futuri sviluppi aziendali.

La zona è classificata dal vigente Strumento Urbanistico (PSC), come: "Zona TU.5: Ambiti Specializzati per Attività Produttive" e confina a Nord a Ovest e a Sud con aree aventi la stessa destinazione urbanistica, mentre ad Est confina con strada di accesso prevista dal Piano di Urbanizzazione.



Fig. 2 - Inquadramento dell'area di interesse



Fig. 3 - Inquadramento dell'area di interesse sul vigente Strumento Urbanistico (PSC)

Catastalmente lo stabilimento della LPP SCIABEN S.r.l. è allibrato al Catasto Terreni del Comune di Villapiana (CS) al Foglio 34, Particelle: 23-323-328-332-335-337-349 (parte)-537-538-539-541-613 e al Foglio 41 Particella: 483. A seguito dell'acquisto di nuovi lotti per implementare le attività di gestione dei rifiuti, si sono aggiunte le ulteriori particelle: 47-50-69-70-347.

Nella figura seguente è riportata in blu la nuova perimetrazione dello stabilimento della LPP SCIABEN S.r.l., sempre in blu sono indicate le particelle dello stabilimento nella configurazione attuale e in rosso le nuove particelle acquisite dalla Proponente, indicate per l'ubicazione delle aree di stoccaggio e recupero di rifiuti, oggetto del presente studio.

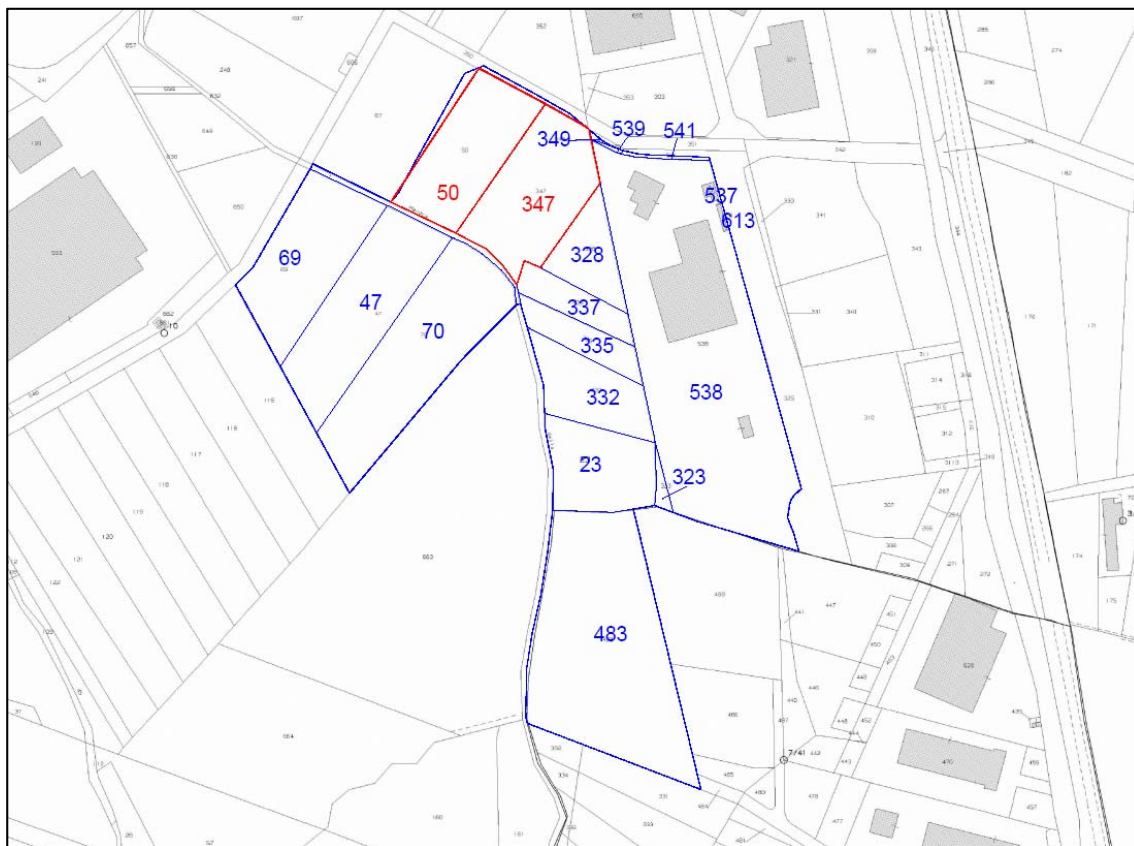


Fig. 4 - Stralcio Catastale Fg. 34 e 41 del Comune di Villapiana (CS) con perimetrazione area LPP SCIABEN S.r.l.

L'intero sito è recintato e l'accesso ai luoghi, è regolato tramite cancellata a scorrimento azionata a distanza.

La nuova area dello stabilimento, dedicata alla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, sarà organizzata in zone distinte in relazione alla tipologia di attività prevista. In particolare saranno presenti (vedi TAV.

A4.3.b - Planimetria generale impianto - Stato di Progetto):

- area di accettazione e verifica documentale dotata di sistema di misura, costituita da una pesa a ponte elettronica, per verificare il peso di tutti i rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto e delle MPS prodotte, mediante il metodo di doppia pesata.
- area di conferimento dei rifiuti, per ulteriori controlli dei rifiuti in ingresso;
- bacini di stoccaggio per la messa in riserva dei rifiuti, distinte per tipologia;
- area adibita alle lavorazioni meccaniche per il recupero dei rifiuti;
- area di deposito delle materie prime seconde (MPS);
- zona di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività di recupero (scarti di lavorazione);

- area di movimentazione (piazzale);
- palazzina uffici/spogliatoi;
- zona di parcheggio veicoli.

Il sito di interesse è già dotato di impianto di acqua potabile, fornita dalla rete comunale di Villapiana (CS), e di energia elettrica.

Gli scarichi idrici generati dai servizi igienici confluiranno all'interno della rete fognaria consortile. Sarà inoltre realizzata una nuova rete di raccolta e depurazione delle acque meteoriche di prima e di seconda pioggia ricadente sui piazzali impermeabilizzati del sito.

Questa rete, a servizio della nuova area dello stabilimento, consentirà di raccogliere le acque meteoriche e confluirle in un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, mentre quelle successive alla prima saranno scaricate direttamente all'interno della rete fognaria consortile.

La superficie scolante totale asservita al nuovo impianto di trattamento delle acque meteoriche è misurata in circa 4.567 mq.

Nel raggio di 1 km dal perimetro dell'impianto sono presenti le seguenti infrastrutture così come riportato nella tabella successiva.

TIPOLOGIA	SI	NO
Attività produttive	X	
Abitazioni civili	X	
Scuole, Ospedali, ecc.		X
Impianti sportivi e/o ricreativi	X	
Infrastrutture di grande comunicazione	X	
Opere di presa idrica destinate al consumo umano		X
Corsi d'acqua, laghi, mare, ecc.	X	
Riserve naturali, parchi		X
Zone agricole	X	
Pubblica fognatura	X	
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti	X	
Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kW	X	
Altro	-	-

Tab. 1. Infrastrutture presenti nel raggio di 1 Km dall'impianto

5. ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Con il termine di "zonizzazione acustica" (o anche classificazione) si indica quella procedura che porta a differenziare il territorio in sei classi omogenee, sulla base dei principali usi urbanistici consentiti, siano essi già realizzati o soltanto in previsione; tale procedura è fortemente dipendente dai criteri che vengono assunti per l'individuazione delle classi e conseguentemente anche i risultati ottenuti possono essere disomogenei. Ad ogni classe omogenea individuata competono, sulla base delle indicazioni statali, specifici limiti acustici (DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore").

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 2: Valori limite assoluti di immissione per l'ambiente esterno - Leq in dB(A) (art. 3, tabella C – DPCM 14/11/1997)

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Tab.3: Tabella A: classificazione del territorio comunale (art. 1 – DPCM 14/11/1997)

Per le finalità del presente Studio si evidenzia che il Comune di Villapiana non risulta in possesso del Piano di Zonizzazione Acustica, previsto dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/95). A tal uopo, il DPCM del 14/11/1997 - "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" stabilisce, tuttavia, che in attesa che i comuni provvedano alla classificazione acustica del territorio, si applicano i valori limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 01/03/1991 riportati nella tabella sottostante.

Zonizzazione	Limite diurno	Limite notturno
	Leq (A)	Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

Tab.4: Limiti di accettabilità di cui all'Art. 6, comma 1 del DPCM 01/03/1991

Nel caso in esame, essendo il sito ricadente in Zona esclusivamente industriale, privo quindi di ambienti abitativi, i limiti da rispettare saranno di 70 dB(A) nel periodo diurno e 70 dB(A) nel periodo notturno.

6. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

6.1. Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico

Con Delibera del Consiglio Regionale della Regione Calabria n. 134 del 1.08.2016 è stato approvato il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013 con gli emendamenti introdotti al Tomo IV "Disposizioni normative". In attuazione del Dlgs. 42/2004 "Codice del paesaggio e dei beni culturali" e per una migliore lettura e conoscenza delle vocazioni paesaggistiche esistenti, il territorio calabrese è stato diviso in Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali e le Unità Paesaggistiche Territoriali (APTR e UPTR). Queste partizioni hanno la funzione di individuare caratteristiche omogenee di territori sulla base della presenza di fattori antropici culturali e naturalistici peculiari. Le Unità Paesaggistico Territoriali (UPTR), in particolare, sono di ampiezza e caratteristiche tali da rendere la percezione di un sistema territoriale capace di attrarre, generare e valorizzare risorse di diversa natura.

Di norma le UPTR si identificano e si determinano rispetto ad una polarità/attrattore (di diversa natura) che coincide con il "talento territoriale", riferito ai possibili vari tematismi e tipologie di risorse. Le UPTR e le loro aggregazioni sono dunque definite - nell'ambito della pianificazione regionale - come le unità fondamentali di riferimento per la pianificazione e programmazione medesima.

All'interno di queste partizioni sono presenti alcuni beni che per le loro caratteristiche intrinseche richiedono una tutela "rafforzata" denominati "beni paesaggistici".

Si tratta di:

- *beni paesaggistici sottoposti a dichiarazioni di notevole interesse pubblico* ai sensi dell'articolo 134 lettera a) e dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero quei provvedimenti amministrativi che hanno apposto vincoli di tutela su aree di particolare interesse paesaggistico relativo alla tutela delle bellezze naturali;
- *beni paesaggistici ex lege* previsti dall'art.142 del Codice che riguardano la fascia costiera, i territori contermini ai fiumi ed ai laghi, le foreste, le zone umide, le zone d'interesse archeologico etc.
- *beni paesaggistici regionali* specificamente individuati dal Piano Paesaggistico anche in riferimento a quanto stabilito con specifici dispositivi legislativi della Regione Calabria, costituenti patrimonio identitario della comunità della Regione Calabria (Beni Paesaggistici Regionali) e sottoposti a tutela dal piano paesaggistico ai sensi dell'art. 134 lettera c) del Codice ed in base alle disposizioni dell' art. 143 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. ovvero le singolarità geologiche e geotettoniche, i geositi e i monumenti litici, le emergenze oromorfologiche (come calanchi, grotte, siti rupestri, morfologie, carsiche, i terrazzi marini, i depositi minerari rari, strutture tettoniche, le dune, falesie, ecc.); gli alberi monumentali; gli insediamenti urbani storici inclusi in elenchi approvati con Delibera di Giunta Regionale del 10 febbraio 2011 n. 44; i punti di osservazione e o punti belvedere; eventuali ulteriori aree da proporre a termini dell'art. 134, comma 1, lett. a).
- *Ulteriori contesti* ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett. e) si possono individuare (o beni identitari), diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione con valore identitario per i particolari caratteri e qualità che contribuiscono significativamente al riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura e memoria calabrese, concorrendo alla definizione dei paesaggi come componenti storico-culturali.

Per tutti i "beni paesaggistici" identificati e perimetrati e i loro intorni richiamati sopra, come individuati dai piani comunali sotto ordinati e in attesa delle norme stesse del QTRP, il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico detta una disciplina di tutela tesa alla conservazione e alla manutenzione dei valori paesaggistici, anche definita di concerto con il Ministero per i Beni e le attività culturali e le sue diramazioni regionali.

Come per i beni paesaggistici, sono individuati e normati dal Piano gli interventi in aree soggette a tutela ambientale e i relativi intorni (da stabilire con Piani comunali subordinati e in attesa definiti dallo stesso QTRP) individuati in:

- Parchi Nazionali e Regionali,
- Aree di interesse naturalistico di cui alle Direttive Europee "Habitat" e "Uccelli" (SIC, ZCS, ZPS).

A livello regionale la Rete Natura 2000 viene integrata dai Siti di interesse Nazionale(SIN) e Siti di Interesse Regionale (SIR).

Nell'ambito della disciplina paesaggistica un titolo specifico è dedicato ai Rischi nel quale sono indicate le norme riferite al rischio idraulico, rischio frane, rischio erosione costiera, rischio sismico, rischio desertificazione e rischio incendi.

Si tratta prevalentemente di disciplina già esistente in base alla legislazione nazionale o regionale o in base a specifici atti di pianificazione come ad esempio il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) che vengono espressamente richiamati ma che attraverso il QTRP assumono una specifica valenza territoriale. Una disciplina, per alcune tematiche, aggiornata e integrata nell'ambito del QTRP grazie agli appositi quadri conoscitivi elaborati.

Per quanto riguarda il contenuto normativo (Norme Tecniche di Attuazione) va osservato che queste si differenziano, in ragione delle efficacia degli atti sulla pianificazione sub regionale e sugli atti di soggetti privati, in tre categorie: indirizzi, direttive e prescrizioni.

Ne discende che il contenuto del QTRP, per la parte paesaggistica, costituisce fattispecie a formazione progressiva, lì dove in alcuni casi è direttamente prevalente sugli strumenti urbanistici comunali e provinciali, in altri invece costituisce indicazione alle amministrazioni locali di quale attività d'ordine deve essere osservata nel recepimento delle disposizioni delle scelte paesistiche nei propri strumenti urbanistici.

Ai fini della definizione delle discipline il QTRP, coerentemente con l'art.6, co.2 della LR n.19/2002, disciplina la seguente tipologia delle trasformazioni sulla base della loro portata di modificazione dei caratteri del territorio e del paesaggio esistente:

- a. Interventi di *Conservazione*, finalizzati al mantenimento, ripristino o restauro delle strutture esistenti nonché dei loro modi di uso pertinenti;
- b. Interventi di *Trasformazioni* ordinarie, che non comportano significative variazioni dell'esistente, in quanto adeguano, potenziano o fanno evolvere in modo incrementale l'assetto territoriale o paesaggistico con soluzioni d'intervento che ne rispettano le qualità identitarie;

- c. Interventi di *Nuovo Impianto e Trasformazioni rilevanti*, che inducono significativi mutamenti delle forme del territorio e del paesaggio preesistenti, ivi compresi gli interventi per nuovi insediamenti o per la ristrutturazione intensiva delle struttura esistenti.

Il QTRP si attua attraverso:

- ✓ la pianificazione provinciale e comunale e degli ASI;
- ✓ i piani attuativi redatti dagli enti locali, anche negoziati con i gli interessi privati;
- ✓ i piani delle aree protette di cui all'articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- ✓ i programmi d'area ai sensi dell'art.39 della LR.19/02;
- ✓ i singoli progetti di trasformazione;

Ai fini della valutazione di un corretto inserimento degli interventi nel paesaggio il QTRP individua tre situazioni di riferimento:

1. le *trasformazioni non ammissibili* in quanto ostative del perseguimento degli obiettivi di tutela del paesaggio;
2. le *trasformazioni rilevanti*, la cui ammissibilità dipende dai contenuti del progetto di trasformazione;
3. le *trasformazioni ordinarie*, non particolarmente significative ai fini dell'applicazione della procedura di valutazione.

Il QTRP vieta le trasformazioni non ammissibili e prescrive, per tutte le trasformazioni rilevanti, le misure per il corretto inserimento di cui all'art.143, comma h, del Dlgs 42/2004 e s.m.i., la cui applicazione va documentata in sede di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici, nonché in sede di procedimento relativo al titolo abilitativo edilizio e, per i Beni paesaggistici, in sede di istanza di autorizzazione paesaggistica.

La valutazione di rilevanza dell'intervento sotto il profilo paesaggistico è attribuita all'autorità che autorizza l'intervento, con argomentazioni adeguatamente motivate. In ogni caso tutti i progetti relativi agli interventi sottoposti a procedura di VIA ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sono dichiarati paesaggisticamente rilevanti.

Nell'ambito di tutti i territori disciplinati dalla pianificazione paesistica la realizzabilità di qualsiasi intervento di natura antropica è assoggettato alla compatibilità rispetto ai livelli di trasformabilità individuati nel QTRP. In particolare, occorre verificare che l'intervento rientri nella gamma delle opere e degli usi ritenuti ammissibili.

Per la verifica circa l'eventuale presenza sull'area di vincoli di cui al QTRP si è provveduto alla sovrapposizione del perimetro dell'area in cui ricade l'impianto con la cartografia disponibile sul sito internet istituzionale della Regione Calabria (<http://geoportale.regione.calabria.it/opendata>) sul quale sono disponibili le carte di base (aerofotogrammetria e CTR) e i file relativi agli strati informativi del Piano redatto.

Dalla sovrapposizione eseguita si evince che il sito non ricade in aree sottoposte a tutela e su cui gravano vincoli che precludano la realizzabilità dell'intervento (vedi fig. 5).

Il Progetto proposto non mostra elementi in contrasto con i contenuti del QTRP.

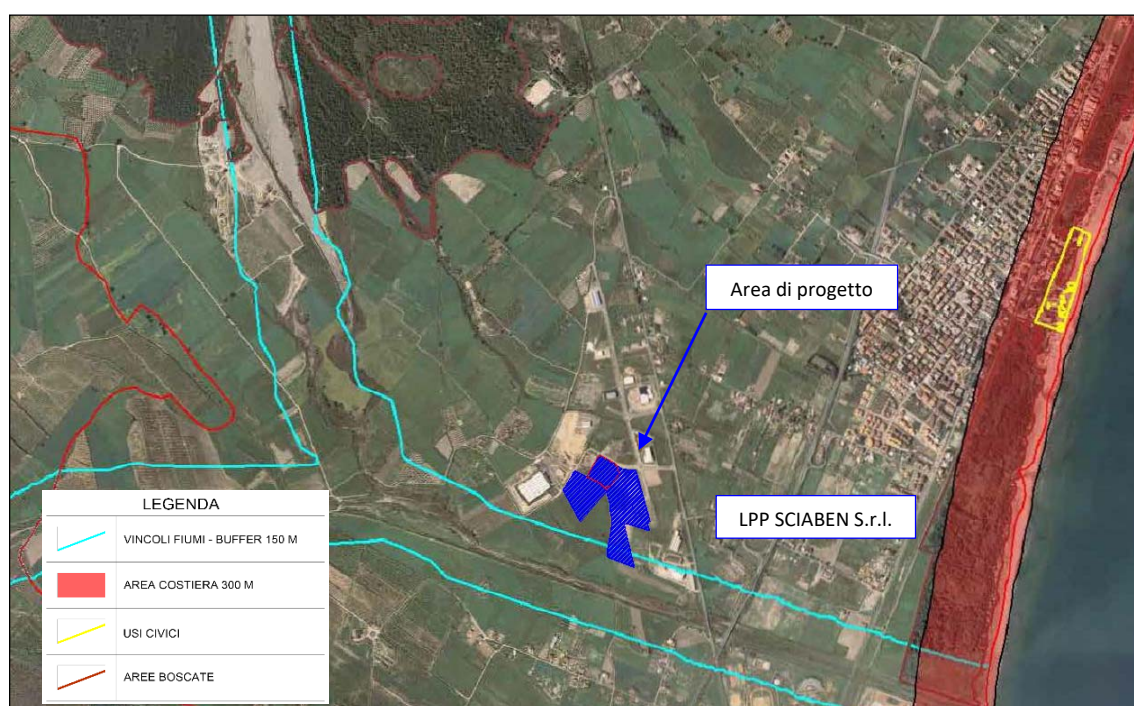


Fig. 5. Ubicazione dell'intervento e vincoli QTRP (fonte dati: <http://geoportale.regione.calabria.it/opendata>)

6.2. Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico

Il Piano previsto dal DL 180/98 (Decreto Sarno) è finalizzato alla valutazione del rischio di frana ed alluvione ai quali la Regione Calabria, per la sua specificità territoriale (730 Km di costa), ha aggiunto quello dell'erosione costiera.

Il Piano, come sancito dalla legge 11/12/00 n. 365, art. 1bis comma 5, ha valore sovraordinatorio sulla strumentazione urbanistica locale; ciò significa che, a partire dagli elaborati del PAI di pertinenza di ciascun Comune, occorre procedere alle varianti del Piano Regolatore Generale. Il programma regionale

sulla difesa del suolo che ha avviato l'iter del PAI, è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2984 del 7 luglio 1999, riportando il coordinamento e la redazione all'interno dell'Autorità di Bacino Regionale.

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001, "DL 180/98 e successive modificazioni. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico".

Per escludere che l'intervento proposto ricada in aree a rischio previste dal PAI si è provveduto alla sovrapposizione del perimetro dell'area in cui ricade l'impianto con la cartografia disponibile su sito internet istituzionale della Regione Calabria (<http://geoportale.regione.calabria.it/opendata>) sul quale sono disponibili le carte di base (aerofotogrammetria e CTR) e i file relativi agli strati informativi del PAI redatto.

Dalla sovrapposizione eseguita si evince che il sito non ricade in aree a rischio che precludano la realizzabilità dell'intervento (vedi fig. 6).

Il Progetto proposto non mostra elementi in contrasto con i contenuti del PAI.

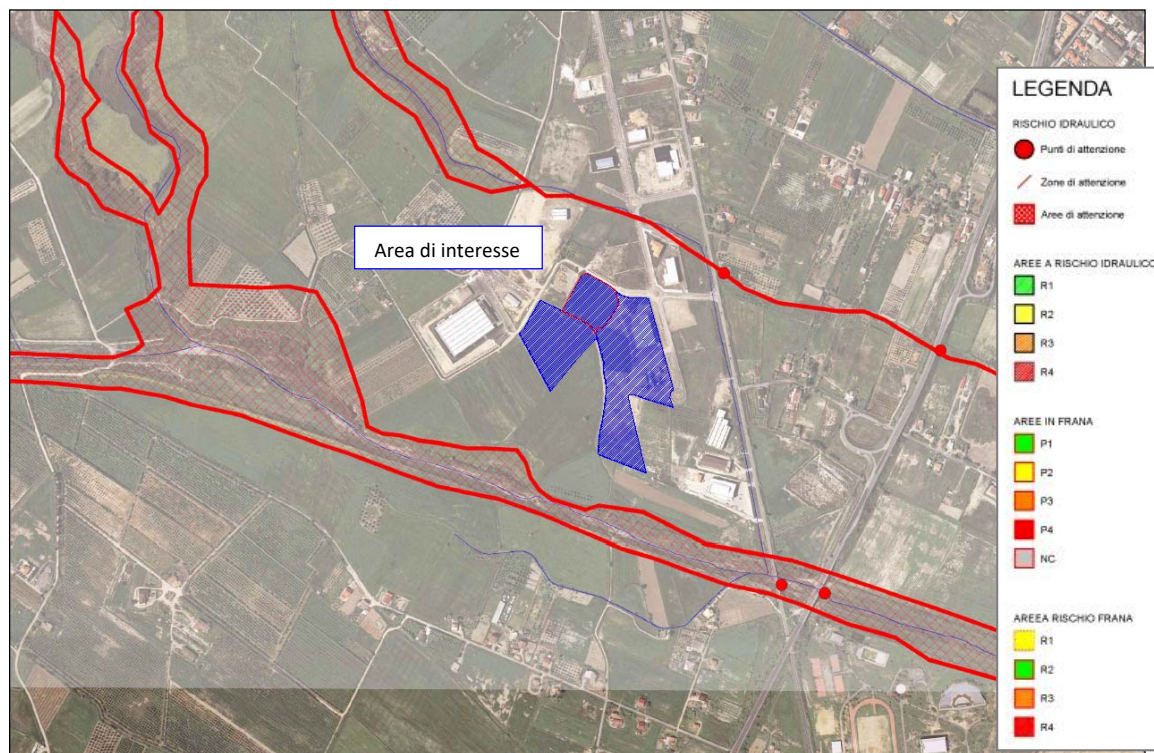


Fig. 6. Ubicazione dell'intervento e aree a rischio PAI (fonte dati: <http://geoportale.regione.calabria.it/opendata>)

6.3. Piano Regionale Gestione Rifiuti

Con Deliberazione Giunta Regionale n. 497 del 06/12/2016 e con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 156 del 19/12/2016 è stata approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Il documento pubblicato è a disposizione sul sito internet istituzionale della Regione Calabria:

(http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1429&Itemid=1)

Tale testo costituisce una guida per il presente studio in quanto, attraverso l'analisi dei dati storici, definisce le linee regionali di programmazione futura sia riguardo i rifiuti urbani che dei rifiuti speciali anche se questi ultimi in modo meno definito in quanto argomento di non stretta competenza pubblica.

Il Piano, infine, contiene indicazioni riguardanti i criteri di localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti cui bisogna tener conto in fase di loro progettazione e futura realizzazione.

6.3.1. Obiettivi del Piano

La pianificazione riguarda la gestione dei rifiuti nella Regione Calabria per il periodo 2017-2022 rivalutata ogni sei anni e, se opportuno, riesaminata, ai sensi dell'art.30 della Direttiva 98/2008/UE.

Gli obiettivi in generale che il nuovo Piano si prefigge sono i seguenti:

- consentire l'autonomia regionale di gestione del rifiuto;
- minimizzare i rifiuti prodotti (Prevenzione);
- recuperare risorse dalle miniere urbane di rifiuti (Aumentare la % di Raccolta differenziata);
- massimizzare la filiera del riciclo creando gli eco-distretti (Riciclo);
- ridurre a opzione residuale il ricorso alla discarica a sole frazioni trattate, non riciclabili o altrimenti valorizzabili (Smaltimento).

Gli obiettivi specifici che il Piano si pone sono:

- riduzione del 5% della produzione di RUR per unità di PIL, garantendo tuttavia almeno il 3% in relazione alle specifiche condizioni di partenza del territorio regionale;
- riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi (RSP) per unità di PIL;
- riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi (RSNP), garantendo tuttavia almeno il 3% in relazione alle specifiche condizioni di partenza del territorio regionale, per unità di PIL;
- raggiungimento del 30% di RD entro il 2016;
- raggiungimento del 45% RD entro il 2018;
- raggiungimento del 65% RD entro il 2020;

- raggiungimento del 50% recupero/riciclo rifiuti domestici (carta, metalli, plastica, legno, vetro, organico) entro il 2020;
- raccolta di RAEE al 65% rispetto alle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti, ovvero raccolta di RAEE all'85% rispetto alle AEE prodotte entro il 31/12/2018;
- incremento del recupero della frazione organica per la produzione di compost di qualità;
- intercettazione almeno del 50% del quantitativo di RUB totale prodotto entro il 31/12/2016;
- contenimento entro il limite di 81 kg/anno per abitante del conferimento di rifiuti urbani biodegradabili in discarica entro quindici anni, come previsto dall'art. 47 della legge n. 221/2015;
- recupero energetico delle frazioni di rifiuto per le quali non è possibile alcun recupero di materia;
- minimizzazione dello smaltimento, a partire dal conferimento in discarica, ridotto al 20%.

6.3.2. Azioni di piano in merito alla gestione dei flussi prioritari di rifiuti speciali

All'interno del PRGR l'analisi sui rifiuti speciali in Regione è stata effettuata sulla base delle dichiarazioni MUD 2015 ossia relative ad attività svolte nel 2014. Tali dati sono stati ulteriormente elaborati essendo sostanzialmente assenti i dati relativi ai rifiuti non pericolosi. A fronte di un dato di produzione regionale complessiva di rifiuti speciali pari a 2.240.200 t, delle quali: 2.078.542 t costituite da rifiuti speciali non pericolosi (93% del totale), 161.658 t da rifiuti speciali pericolosi (7% del totale), il complesso del dichiarato come gestito ammonta a 3.273.816 t, al netto dei trattamenti intermedi e gli stoccaggi. Si ribadisce per una corretta interpretazione del confronto gestione produzione, si deve tenere presente che:

- il medesimo quantitativo di rifiuti può essere oggetto di più operazioni in serie di recupero o smaltimento nel medesimo impianto (ad es. trattamento chimico-fisico e biologico in serie su rifiuti liquidi e fanghi);
- i flussi di importazione o esportazione di rifiuti influenzano ovviamente il rapporto tra quanto prodotto e gestito nell'ambito provinciale.

Con le suddette avvertenze, si segnala che le attività vengono svolte interamente attraverso impianti privati e che le attività di recupero effettuate in Regione coprono una quota minoritaria del complesso dei rifiuti recuperati/smaltiti, interessando 1.426.997 t (44% del totale). Lo smaltimento interessa invece 1.846.819 t (56% del totale).

Sul complesso dei rifiuti speciali non pericolosi sottoposti ad operazioni di recupero (1.337.679 t) la quota predominante è rappresentata dai rifiuti delle macrocategorie CER 20 e CER 17 rispettivamente pari al 32% e al 31% del totale dei non pericolosi a recupero, mentre per lo smaltimento è interessato principalmente la macro categoria CER 19 (rifiuti da trattamento rifiuti e reflui) pari al 68% del totale dei

non pericolosi a smaltimento. Il complesso dei rifiuti speciali non pericolosi sottoposti a smaltimento ammonta a 1.734.903 t.

L'attività di recupero di rifiuti pericolosi riguarda invece essenzialmente la macrocategoria CER 16 (rifiuti non altrimenti specificati nell'elenco) per un 74% del totale dei pericolosi a recupero, mentre lo smaltimento interessa principalmente la macrocategoria CER 19 (rifiuti da trattamento rifiuti e reflui) pari al 48% del totale dei pericolosi a smaltimento.

Le attività vengono svolte interamente attraverso impianti privati e che le attività di recupero effettuate in Regione coprono una quota minoritaria del complesso dei rifiuti recuperati/smaltiti, interessando 1.426.997 t (44% del totale). Lo smaltimento interessa invece 1.846.819 t (56% del totale).

Nella Provincia di Cosenza la produzione complessiva di rifiuti speciali ammonta a 515.894 t/anno delle quali 466.917 t (91% del totale) costituite da rifiuti speciali non pericolosi e 48.977 t da rifiuti speciali pericolosi (9%). L'analisi della produzione per tipologia di rifiuti, facendo riferimento alle 20 macrocategorie CER, evidenzia una maggiore rilevanza dei codici:

- 19.00.00, relativo ai rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, con 264.869 t, pari al 51% del totale;
- 17.00.00, relativo ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione, con 124.005 t, pari al 24% del totale;
- 16.00.00, relativo ai rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo, con 63.455 t, pari all' 12% del totale.
- Il restante 13% è distribuito nelle altre macrocategorie CER.

Le attività di recupero effettuate in Provincia di Cosenza coprono una quota maggioritaria del complesso dei rifiuti recuperati/smaltiti, interessando 408.541 t (57% del totale). Lo smaltimento interessa invece 311.503 t (43% del totale).

Le tipologie di rifiuti per le quali risulta largamente dominante il recupero sullo smaltimento sono, in ordine di quote decrescenti, le seguenti:

- RIF. DA PROSP., ESTR., TRATT., LAVORAZ. DI MINERALI E MAT. DI CAVA 100% di recupero;
- 03.00.00 RIF. LAVORAZ. LEGNO E PROD. CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI... 100% di recupero;
- 06.00.00 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI 100% di recupero;
- 09.00.00 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA 100% di recupero;

- RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI TERMICI 100% di recupero;
- 12.00.00 RIF. DI LAVORAZ. E TRATT. SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 100% di recupero;
- 13.00.00 OLII ESAURITI (TRANNE 050000 E 120000) 100% di recupero;
- 15.00.00 IMBALLAGGI, ASORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI 100% di recupero;
- 17.00.00 RIF. DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (COMPRESA COSTRUZIONE STRADE) 99% di recupero;
- 07.00.00 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI 98% di recupero.

Per alcune tipologie di rifiuti risulta invece dominante lo smaltimento sul recupero:

- 11.00.00 RIF. INORG. CONT. METALLI DA TRATT. E RICOP., IDROMETALL. NON FERR. 100% di smaltimento;
- 14.00.00 RIF. DI SOST. ORGAN. UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000) 100% di smaltimento;
- 18.00.00 RIF. DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA...) 100% di smaltimento;
- 19.00.00 RIF. DA IMPIANTI DI TRATT. RIF., IMPIANTI DI TRATT. ACQUE REFLUE... 80% di smaltimento.

In provincia di Cosenza si registrano complessivamente 217.476 t di rifiuti extra-regionali in ingresso e 134.266 t di rifiuti in uscita (fuori regione). Il saldo import/export è quindi di un flusso complessivo di importazione netta per 83.210 t.

L'analisi delle singole macrocategorie CER evidenzia:

- rilevanti flussi netti di importazione interessano le macrocategorie:
 - ✓ 19.00.00 rifiuti da impianti di tratt. rifiuti, impianti di tratt. acque reflue,
 - ✓ 03.00.00 rifiuti da lavoraz. legno e prod. carta, polpa, cartone, pannelli.
- flussi netti di esportazione riguardano ingenti flussi per le macrocategorie
 - ✓ 19.00.00 rifiuti da impianti di tratt. rifiuti, impianti di tratt. acque reflue,
 - ✓ 17.00.00 rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione.

Premesso che, per quanto attiene i rifiuti speciali, le relative attività gestionali non possono e non devono essere disciplinate dall'Ente pubblico in modo prescrittivo come quelle relative ai rifiuti urbani. Non è infatti possibile, oltre che in diversi casi tecnicamente non opportuno, definire in modo prescrittivo i bacini di

utenza ed impianti di riferimento per i rifiuti speciali prodotti in un determinato contesto territoriale. La pianificazione della gestione dei rifiuti speciali assume inoltre, rispetto alla pianificazione dei rifiuti urbani, carattere meno stringente e vincolante in considerazione del fatto che la responsabilità della corretta gestione è in capo innanzitutto ai produttori (in ottemperanza al principio "chi inquina paga") e che i rifiuti speciali, a differenza degli urbani sono gestiti a libero mercato. Le aziende infatti, possono scegliere di rivolgersi per lo smaltimento/recupero all'operatore che meglio risponde alle loro esigenze.

Ciò nonostante, le politiche pianificatorie devono fornire indirizzi affinché, in tutte le fasi della gestione, siano perseguiti obiettivi di tutela ambientale, risparmio di risorse ed ottimizzazione tecnica; in particolare, essendo la gestione dei rifiuti in genere un'attività di pubblico interesse, per le diverse implicazioni che ne possono derivare, tutte le operazioni di trattamento e smaltimento anche di questi rifiuti devono essere autorizzate e controllate dall'Ente pubblico.

In considerazione di quanto precedentemente scritto, con la consapevolezza che il libero mercato condiziona e rende di difficile previsione la stima dei flussi futuri di RS; sulla base dei dati economici stimati e pubblicati sul DEF 2016 (Documento di programmazione economica finanziaria), prevedendo una variazione della produzione di rifiuti speciali, in linea con l'andamento del PIL nazionale, si stima quanto in tabella.

2015	2016	2017	2018	2019
+0,8%	+1,2%	+1,4%	+1,5%	+1,4%
2.258.122	2.285.219	2.317.212	2.351.970	2.384.898
t/anno	t/anno	t/anno	t/anno	t/anno

Tab. 5: Stima Produzione rifiuti speciali Regione Calabria (fonte dati: DEF 2016 ed elaborazioni MUD 2015)

La raccolta dati e il monitoraggio della gestione dei rifiuti speciali nella Regione è effettuata sia a livello provinciale che regionale. **Pur nell'impossibilità di arrivare a definire con precisione il quadro dei fabbisogni di trattamento e smaltimento, in relazione alle diverse tipologie di rifiuto prodotte nei diversi ambiti della Regione, il Piano Regionale, in accordo con le indicazioni derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale, intende perseguire gli obiettivi generali della pianificazione, nel seguito esplicitati.**

- riduzione della produzione e diminuzione della pericolosità in modo che i rifiuti presentino rischi molto limitati per l'ambiente (principio della prevenzione della pericolosità);
- **massimizzazione dell'invio a recupero e reimmissione della maggior parte dei rifiuti nel ciclo economico (principio della preferenza del recupero);**

- ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento basato sul principio dello smaltimento sicuro;
- favorire il recupero energetico, laddove non sia possibile recuperare materia;
- **favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità (cioè i rifiuti vengano trattati in punti il più vicino possibile al luogo di produzione); ovvero garantire il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, in prossimità dei luoghi di produzione;**
- favorire l'integrazione, negli impianti dedicati prioritariamente al trattamento dei rifiuti urbani, del trattamento di flussi di rifiuti speciali idonei per caratteristiche merceologiche e chimico fisiche, agevolando così il conseguimento di efficaci e vantaggiose economie di scala e di limitare la proliferazione e la dispersione degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti. L'opportunità di prevedere una adeguata integrazione dell'impiantistica dedicata al trattamento/smaltimento dei rifiuti speciali con quella dei rifiuti urbani deve essere in particolare ricercata relativamente agli impianti di compostaggio e agli impianti di discarica di 1a categoria. L'integrazione della gestione dei rifiuti speciali con quella degli urbani rappresenta un'importante opportunità di ottimizzazione tecnico-ambientale degli impianti garantendone al contempo la piena sostenibilità economica. Lo sviluppo di tali sinergie può riguardare ben definite tipologie di rifiuti, essenzialmente non pericolosi, e di attività di trattamento, recupero o smaltimento, quali:
 - rifiuti speciali assimilabili agli urbani, da imballaggio o comunque costituiti da frazioni secche quali carta, vetro, plastica, legno, metalli, avviabili a impianti di recupero di materia nei quali viene tipicamente effettuata anche attività di recupero di frazioni secche da raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali compostabili per successiva valorizzazione in agricoltura, quali quota parte dei fanghi di depurazione dei reflui urbani (se qualitativamente idonei), fanghi dell'industria agro-alimentare, scarti lignei da lavorazione e altri flussi minori, avviabili a impianti di compostaggio di qualità per un trattamento congiunto con frazione organica e scarti verdi da raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - rifiuti solidi o fanghi palabili non più recuperabili come materia o energia, quali scarti da processi di recupero o smaltimento di altri rifiuti (scarti da recupero di materia, fanghi o residui da trattamenti biologici o chimico-fisici), destinabili a smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi.
- assicurare che i rifiuti a smaltimento finale siano ridotti e vengano smaltiti in maniera sicura;

- limitare l'import/export dei rifiuti, ammettendo, oltre il soddisfacimento del fabbisogno di smaltimento per i rifiuti prodotti in ambito regionale, l'import di flussi di rifiuti speciali anche pericolosi destinati allo smaltimento, subordinandolo alla stipula di accordi di programma con le regioni di provenienza e con il Ministero dell'Ambiente che, in una logica di reciprocità, ottimizzino lo smaltimento di detti flussi a livello sovregionale;
- sostenere, attraverso incentivi e finanziamenti, la ricerca e l'applicazione di nuove forme di tecnologie e gestione mirate alla riduzione della produzione dei rifiuti e della loro pericolosità, nonché al loro riciclo, riutilizzo o recupero di materia;
- promuovere accordi e/o contratti di programma, nonché l'introduzione di incentivi e/o disincentivi per promuovere la nascita e il consolidamento sul territorio regionale di attività economiche che favoriscano e assicurino il riutilizzo, il riciclaggio dei rifiuti e il recupero di materia;
- favorire la cooperazione tra le attività imprenditoriali locali per incentivare ed implementare buone prassi aziendali o gestioni innovative finalizzate alla riduzione, riciclo, riutilizzo e recupero dei rifiuti;
- valutare possibili processi di semplificazione amministrativa a carico di determinati comparti produttivi (quali in particolare quello agricolo e quello dell'edilizia), al fine di favorirne il potenziale competitivo sul mercato, assicurando in ogni caso il rispetto di ben definiti standard ambientali e la piena conformità alle leggi vigenti

6.3.3.Criteri localizzativi

I criteri localizzativi individuati dal Piano sono riferiti all'ubicazione degli impianti di proprietà pubblica ma possono essere comunque mutuati per individuare o verificare la corretta ubicazione di impianti privati del tipo di quello in oggetto.

Per garantire la corretta localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti è necessaria un'analisi ambientale/territoriale che metta in risalto lo stato iniziale dell'ambiente, le tendenze evolutive in atto e le situazioni di rischio reale o potenziale. L'area oggetto di analisi per l'inquadramento territoriale dipende anche dal tipo di impianto e dalle componenti ambientali coinvolte. Si rende quindi necessaria l'analisi di tutti i documenti di pianificazione vigenti, la normativa di settore e la vincolistica relativa ai territori potenzialmente coinvolti e i differenti gradi di tutela ad essi attribuiti: la loro conoscenza permette di acquisire utili informazioni per poter valutare, in maniera preventiva, il probabile impatto sul territorio dovuto alla futura localizzazione degli impianti. I documenti di pianificazione da considerare sono:

- piani di bacino;
- piani di settore;

- piani paesaggistici;
- piani territoriali di coordinamento;
- piani di governo del territorio (PRG/PGT).

Alcuni tra i vincoli e le prescrizioni che a questo riguardo vengono considerati ai fini della localizzazione dei nuovi impianti di gestione dei rifiuti e dell'autorizzazione delle modifiche su impianti esistenti sono i seguenti:

- esclusione della realizzazione di nuovi impianti in aree PAI (Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico) ad effettivo rischio idraulico, idrogeologico e nelle aree coperte da boschi di protezione individuati dal Corpo Forestale dello Stato;
- specifica regolamentazione della realizzazione di nuovi impianti in zone di tutela assoluta e di rispetto delle risorse idriche;
- esclusione della realizzazione di nuovi impianti e di modifiche di impianti esistenti che implicino ulteriore consumo di suolo negli ambiti di salvaguardia dei beni culturali;
- obbligo di autorizzazione paesaggistica in caso di progetti di realizzazione di nuovi impianti e di modifiche di impianti esistenti (sempre che implicino trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'aspetto esteriore degli impianti) nei territori assoggettati a specifica tutela paesaggistica;
- obbligo di esame paesistico dei progetti di realizzazione di nuovi impianti e di modifiche di impianti esistenti (sempre che implicino trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'aspetto esteriore degli impianti) nei territori non assoggettati a specifica tutela paesaggistica;
- esclusione della realizzazione di nuovi impianti nelle aree naturali protette nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nei monumenti naturali, nei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale);
- non idoneità alla localizzazione di impianti in centri e nuclei storici e in ambiti residenziali consolidati e di espansione;
- idoneità alla localizzazione di impianti in ambiti produttivi/artigianali operativi e dismessi (resta inteso che discariche, impianti di compostaggio e di digestione anaerobica, impianti di trattamento di rifiuti liquidi mediante depurazione, impianti di trattamento dei fanghi riutilizzabili in agricoltura, in virtù delle caratteristiche dei rifiuti e del trattamento effettuato, devono essere localizzati fuori dai centri abitati);
- coerenza con le NTA dei PTCP con riferimento alla realizzazione delle Reti Ecologiche provinciali.

Le linee guida regionali definiscono anche le distanze minime di tutela della popolazione (centri abitati, case sparse e siti sensibili come asili, strutture scolastiche, strutture sanitarie con degenza e case di

riposo) e specifici criteri di accessibilità con riferimento alla viabilità e al possibile inquinamento acustico e atmosferico derivante dal traffico in entrata e in uscita dall'impianto.

I criteri si applicano a tutti i nuovi impianti e a quelli esistenti oggetto di modifiche che implicino ulteriore consumo di suolo.

Nella localizzazione degli impianti si considerano i seguenti aspetti:

- uso del suolo;
- tutela delle risorse idriche;
- tutela della qualità dell'aria;
- tutela da dissesti e calamità;
- tutela dell'ambiente naturale;
- caratteri fisico-morfologici del paesaggio;
- tutela dei beni culturali e paesaggistici;
- destinazione urbanistica;
- aspetti strategico-funzionali.

A ciascun vincolo o fattore ambientale le linee guida associano un diverso grado di prescrizione da relazionarsi alla tipologia impiantistica considerata e al grado di impatto che questa potrebbe determinare.

I livelli di prescrizione previsti sono tre:

- ✓ ESCLUDENTE: esclude la possibilità di realizzare l'impianto o sue modiche con ulteriore consumo di suolo;
- ✓ PENALIZZANTE: contempla la realizzazione dell'impianto soltanto dietro particolari attenzioni progettuali e realizzative; l'autorità competente autorizza l'opera solo se ritiene che le criticità potenziali vengano superate con opere di mitigazione e compensazione;
- ✓ PREFERENZIALE: fornisce informazioni aggiuntive di natura logistico/economica finalizzate a una scelta strategica del sito.

Nei capitoli precedenti e successivi sono analizzati i documenti di pianificazione per verificare la corretta ubicazione dell'intervento in oggetto.

Nel caso in oggetto si sottolinea che la presente istanza riguarda l'ampliamento dell'impianto della LPP SCIABEN, per il quale è stata condotta nel presente studio la verifica della coerenza con i criteri localizzativi previsti dalla Normativa vigente.

Alla luce delle verifiche effettuate, la realizzazione del progetto proposto, riguardante la realizzazione di un'area interna all'opificio dedicata alla gestione e al recupero di rifiuti speciali non pericolosi, non mostra elementi in contrasto con i contenuti del PRGR.

6.4. Piano territoriale di Coordinamento Provinciale

L'art. 20 del D.Lgs. n. 267/00 (Testo Unico Enti Locali) attribuisce alle Province il compito di predisporre e adottare il Piano Territoriale di Coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

- le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

Il Piano territoriale di coordinamento provinciale è stato approvato in data 05/05/2009 con delibera del Consiglio Provinciale n.14.

Tale Piano non risulta pertanto aggiornato in quanto non ha recepito, per ovvie ragioni temporali, quanto previsto con l'approvazione successiva dei Piani sovraordinati regionali di cui si è dato conto ai capitoli precedenti ovvero Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) e Quadro Territoriale Regionale a Valenza Paesaggistica (QTRP).

Si riporta comunque quanto riportato dal documento di piano Tavola n. R5 - *Indirizzi per l'attuazione del PTCP e per la redazione dei PSC e dei PSA al Capo III.2 Il sistema dei rifiuti.*

Art. 21 - Criteri generali per la localizzazione di impianti e servizi.

Il PTCP recepisce le indicazioni del Piano Regionale dei Rifiuti (il riferimento è il Piano precedente a quello approvato con Deliberazione Giunta Regionale n. 497 del 06/12/2016 e con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 156 del 19/12/2016) ed individua i criteri generali di localizzazione per gli impianti di gestione dei rifiuti prendendo in considerazione tre tipologie di fattori che evidenziano il grado di fattibilità degli interventi ed in particolare:

- **fattori escludenti** che precludono la localizzazione di impianti e hanno valenza di vincolo assoluto.
- **fattori di attenzione progettuale** che rendono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area;

In ogni caso, l'inserimento degli impianti di gestione e trattamento dei rifiuti, ad esclusione delle discariche, in zone a destinazione produttiva (Industriale o artigianale) o finalizzate ad Impianti Tecnologici è ritenuto criterio preferenziale di localizzazione.

1) Fattori Escludenti

I fattori escludenti sono determinati sulla base della normativa vigente e delle esperienze in atto. I siti idonei alla realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti non devono ricadere in:

- aree collocate nelle fasce di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile (200 mt. o altra dimensione definita in sede di approvazione del piano provinciale base a valutazioni delle caratteristiche idrogeologiche del sito), ai sensi del DPR 236/88;
- aree destinate al contenimento delle piene individuate dai Piani di bacino di cui alla L. 183/89;
- parchi e riserve naturali, nazionali e regionali istituite in attuazione della L. 394/91;
- aree ricadenti nelle fasce di rispetto relative ai beni di interesse storico-artistico;
- aree con presenza di immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, individuati ai sensi del DL n.42/2004;
- aree con presenza di immobili e/o con presenza di cose di interesse paleontologico, che rivestono notevole interesse artistico, storico, archeologico, ai sensi dell'art. 1 lett. a) della L. 1089/39;
- aree entro la fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti;
- aree individuate in relazione al DL 180/98, a pericolosità molto elevata (Pi4); quelle a
- pericolosità elevata (Pi3), le aree a rischio molto elevato (Ri4) e quelle a rischio elevato (Ri3);
- zone di interesse archeologico;
- aree di particolari bellezze panoramiche individuate ai sensi del punto 4) dell'art.1 della L.1497/39;
- aree individuate come inondabili ai sensi del DL 180/98;
- aree soggette a rischio idraulico e terreni geologicamente inidonei, instabili e soggetti a dissesti.

2) Fattori di attenzione progettuale

Costituiscono fattori di attenzione progettuale:

- zone di particolare interesse ambientale e paesaggistico di cui al DLG n.42/2004 e s.m.i. .l.m.;
- aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi delle vigenti normative;
- siti con habitat naturali e aree significative per la presenza di specie animali o vegetali proposti per l'inserimento nella rete europea Natura 2000, secondo le direttive Comunitarie 92/43 e 79/409;
- zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. n.448/76;
- zone di interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;

Il PTC elenca fattori escludenti e penalizzanti già individuati dai piani regionali sovraordinati. Dalle verifiche eseguite ai paragrafi precedenti si evince che non sussistono vincoli che precludano la realizzabilità dell'intervento. Si precisa infatti che in merito alla realizzazione degli interventi oggetto della presente istanza, per i quali è stata condotta nel presente studio la verifica della coerenza con i criteri localizzativi previsti nel PTC, il Progetto proposto non mostra elementi in contrasto con i contenuti del Piano.

6.5. Tutela delle acque

I criteri nel seguito descritti sono ostativi per la localizzazione di tutti gli impianti (ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti) che ricadono in aree soggette a Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.Lgs 152/06; D.L. 258/00, Piano di Tutela delle Acque). Sono da considerare le zone di rispetto dalle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uso potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse, secondo le definizioni riportate nell'art. 94 del D.Lgs 152/06. Si tratta delle zone di tutela assoluta (10 metri) e zone di rispetto (200 metri). Le zone di tutela assoluta sono costituite dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni e deve avere un'estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione; le zone di rispetto sono individuate dalla Regione con un raggio di 200 metri rispetto al punto di captazione o derivazione. Rimane inteso che qualora fossero vigenti le fasce individuate ai sensi degli artt. 19, 21 e 22 del PTA, queste supererebbero il vincolo geometrico dei 200 m.

Inoltre, i criteri nel seguito descritti sono ostativi per la localizzazione di tutti gli impianti (ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti) che ricadono in aree soggette a Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici (D.Lgs 152/06, Piano di Tutela delle Acque). Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 art. 115 comma 1, costituiscono aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali, e sono denominate fasce di tutela, le fasce di terreno, anche di proprietà privata, della larghezza specificata nei commi seguenti, adiacenti alle linee di sponda o al piede esterno degli argini artificiali, dei seguenti corpi idrici:

- tutti i corsi d'acqua naturali;
- i laghi, stagni e lagune naturali;
- i laghi artificiali demaniali;
- i canali artificiali demaniali;
- i canali artificiali che hanno assunto funzione pubblica in quanto, avendo intercettato corsi d'acqua naturali, hanno sostituito la funzione idraulica della parte terminale di tali corsi d'acqua.

La larghezza della fascia di tutela è stabilita dalla Giunta regionale, per ciascun corpo idrico, ed eventualmente anche per tratti di un medesimo corpo idrico, oppure per categoria di corpi idrici.

Fino all'approvazione delle fasce determinate dalla Giunta Regionale, la larghezza della fascia di tutela è pari a 10 metri.

6.5.1. Aree di tutela e protezione delle opere di captazione delle acque destinate al consumo umano

Per escludere che l'intervento proposto ricada in aree sottoposte a tutela o di rispetto si è provveduto alla sovrapposizione del perimetro dell'area in cui ricade l'impianto con la cartografia disponibile su sito internet istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria <http://webgisabr.regione.calabria.it/webgis/> dal quale, è possibile scaricare e visualizzare gli strati informativi relativi alle opere di derivazione.

Dalla sovrapposizione eseguita si evince che le uniche opere di captazione presenti distano dall'area di interesse oltre 2,5 km. Pertanto, il sito non ricade in aree sottoposte a tutela, in quanto le distanze tra il sito di interesse e le fasce di tutela relative alle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano più vicine individuate, risultano di gran lunga superiori ai 10 m. Il sito, inoltre, è ubicato ad una distanza maggiore di 200 m dalle stesse (misura intesa come distanza protezione). Quanto evidenziato non preclude, quindi, la realizzabilità dell'intervento (vedi figura successiva).



Fig. 7. Ubicazione dell'intervento e opere di derivazione (fonte dati: <http://webgisabr.regione.calabria.it/webgis/>)

6.6. Piano Strutturale Comunale

Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Villapiana si basa su alcuni principali obiettivi posti alla base delle azioni e delle strategie proposte per lo sviluppo del sistema ambientale, ovvero: la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione di tutte le componenti del sistema, nel rispetto dei principi di sostenibilità dell'ambiente.

Il P.S.C. del Comune di Villapiana suddivide l'intero territorio comunale in zone omogenee. Ogni zona è stata poi suddivisa in sottozone, per poter meglio individuare le caratteristiche ambientali e urbanistiche, l'addensamento edilizio esistente e quello in programma.

Il Piano Strutturale Comunale suddivide il territorio in 6 zone principali e quest'ultime, a loro volta in sottozone:

1. Ambito Storico

- **CS1** – Dal Medioevo all'Unità d'Italia. Interessa la zona racchiusa dalle mura medievali entro cui sono stati effettuati in epoca recente interventi di demolizione, di nuove edificazioni e radicali trasformazioni degli interni.
- **ER** – Edifici di particolare interesse storico, architettonico, culturale, ecc. Tale ambito interessa gli episodi residui dei più significativi interventi del passato oltre quelli notificati ope lege dalla Soprintendenza ai Monumenti, alle Antichità ed ai Beni Culturali. Per essi si dovrà procedere con la cura necessaria per la conservazione di un patrimonio da trasmettere alle generazioni future.

2. Tessuto urbano consolidato

- **TU1** – Ambito con realizzazioni dal 1945 ad oggi – Interessa le zone del territorio con caratteristiche di quasi saturazione, le zone B del vigente P.R.G. in fase di completamento e nelle quali sono chiaramente prefigurate le infrastrutture e la disposizione dei lotti edificati.
- **TU2** – Ambito consolidato esterno – Costituiscono gli episodi di aggregazione determinata da riferimenti extraurbani di carattere territoriale, agricolo, sovracomunale o di strutture nazionali.
- **TU3** – Ambito turistico, ricettivo, ricreativo e sportivo. Interessa zone del territorio diffuse a macchia di leopardo con l'intento di favorire la fruizione una domanda diversificata.
- **TU4** – Ambiti da riqualificare. Interessa zone del territorio carenti di infrastrutture.
- **TU5** – Ambito produttivo e commerciale misto. Interessa zone del territorio che sono già state oggetto di interventi in tal senso e ne hanno la prefigurazione.

3. Territorio urbanizzabile

- **TDU1** – Ambito nuovi insediamenti. Interessa le zone di espansione già presenti nel P.R.G. vigente.
- **TDU2** – Ambito impianti produttivi e commerciali. Interessa aree del territorio a valle dell'abitato ben accessibili ed in ampliamento delle aree già destinate a tale uso.
- **TDU3** – Ambito turistico, ricettivo, sportivo e ricreativo ecocompatibile.
- **TDU4** – Ambito per nuovi insediamenti alberghieri.

4. Territorio agricolo forestale:

- **TAF1** – Aree di valore naturale ed ambientale
- **TAF2** – Aree boschive
- **TAF3** – Ambiti agricoli di valenza paesaggistica
- **TAF4** – Ambiti ad alta vocazione di produttività agricola
- **TAF5** – Ambiti agricoli periurbani
- **TAF6** – Invasi e alvei di corsi d'acqua

5. Ambiti territoriali unitari

- **ATU1** – Ambito protezione civile
- **ATU2** – Ambito energetico (Piano Carburanti)
- **ATU3** – Piano Comunale di Spiaggia

6. Sistema delle dotazioni territoriali

- **DTU** – Dotazioni e attrezzature territoriali a carattere comunale e sovracomunale
- **DTL** – Dotazioni e attrezzature territoriali a carattere comunale
 - a. Attrezzature collettive
 - b. Istruzione
 - c. Sanitarie
 - d. Verde Attrezzato
 - e. Attrezzature sportive e aree attrezzate
 - f. Parcheggi
- **ITU** – Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti
 - Fasce territoriali sottoposte a tutela per l'insediamento delle principali infrastrutture stradali di piano.
 - Viabilità urbana primaria

- Viabilità di progetto
- Adeguamento viabilità esistente
- Fasce di rispetto stradale
- Percorsi pedonali e piste ciclabili
- Linea e aree ferroviarie
- Serbatoi acqua potabile
- Depuratore e fascia di rispetto
- Cimitero e fascia di rispetto
- Linea acquedotto
- Metanodotto
- Elettrodotti Alta Tensione e fascia di rispetto
- Limite territorio urbanizzato
- Limite territorio urbanizzabile
- Limite territorio comunale

L'impianto della LPP SCIABEN, comprensivo dell'ampliamento previsto in progetto, ricade all'interno della zona P.I.P. del Comune di Villapiana, in particolare in corrispondenza delle Particelle: 23-323-328-332-335-337-349(parte)-537-538-539-541-613 del Foglio 34, e alla Particella: 483 del Foglio 41 (vedi fig. successiva). In particolare, la zona dedicata alla realizzazione dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti speciali, di cui al presente progetto, ricade all'interno delle particelle 50 e 347.

Nello specifico, la particella n. 50 ricade nella Zona TU5 del P.S.C. – Ambiti specializzati per attività produttive, invece, la particella n. 347 ricade in parte nella Zona TDU2 del P.S.C. – Ambiti per nuovi impianti produttivi e commerciali e in parte nella Zona TU5 del P.S.C. – Ambiti specializzati per attività produttive.

Gli altri lotti (particelle n. 47-69-70) che saranno annessi all'opificio, ma che allo stato attuale rimarranno nella disponibilità della Proponente per eventuali nuovi sviluppi aziendali ricadono in Zona TDU2 – del P.S.C. – Ambiti per nuovi impianti produttivi e commerciali.

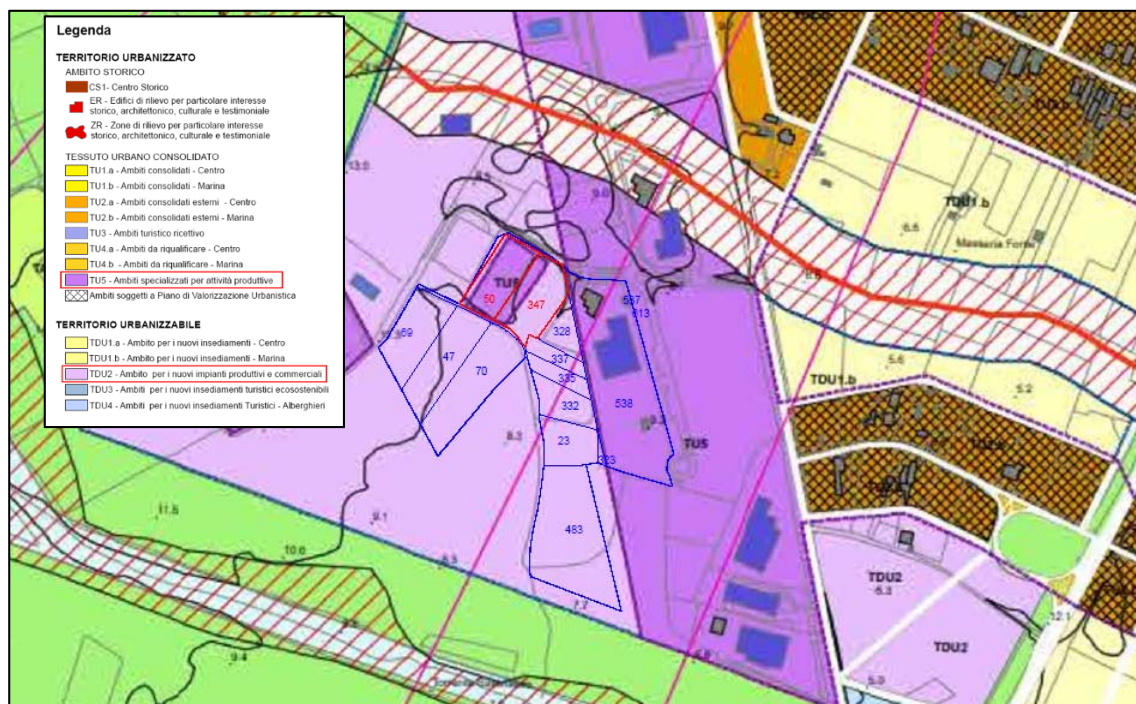


Fig. 8: Ubicazione dell'impianto nell'area PIP del Comune di Villapiana (CS). Sono evidenziate in rosso le particelle sulle quali sarà realizzato il nuovo impianto di gestione e recupero di rifiuti speciali non pericolosi

Il Progetto proposto non mostra elementi in contrasto con i contenuti del Piano Strutturale Comunale di Villapiana (CS).

6.7. Piano Zonizzazione acustica Comune di Altomonte

Relativamente al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Rossano si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 5.

6.8. Coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione

Nei precedenti paragrafi sono stati forniti gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'impianto in oggetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale. Nell'analisi di tali elementi non sono stati registrati contrasti fra quanto indicato dai piani di programmazione considerati e il progetto che si propone.

In particolare, è possibile affermare che l'adeguamento dell'impianto è:

conforme con i vincoli progettuali imposti dalla legislazione vigente in tema di smaltimento/recupero rifiuti, qualità delle acque, emissioni acustiche, rispetto delle aree protette, dei beni culturali e del paesaggio;

- ✓ conforme con i vincoli progettuali imposti dalla legislazione vigente in tema di smaltimento/recupero rifiuti, qualità delle acque, emissioni acustiche, rispetto delle aree protette, dei beni culturali e del paesaggio;
- ✓ conforme con le strategie adottate per il riutilizzo e il riciclaggio/recupero dei rifiuti;
- ✓ conforme agli obiettivi del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
- ✓ conforme con la zonizzazione prevista dal Piano Strutturale Comunale di Villapiana, visto che l'opera proposta si colloca in un'area industriale;
- ✓ conforme con i criteri di localizzazione indicati nel Piano Regionale di gestione dei Rifiuti.

Inoltre non sono state riscontrate disarmonie tra i vari strumenti di pianificazione presi in esame.

7. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DI PROGETTO

Come esposto nei precedenti paragrafi, l'area di progetto sulla quale sarà realizzato l'impianto di trattamento/recupero di rifiuti speciali non pericolosi è ubicata all'interno dell'opificio e più precisamente in corrispondenza delle nuove particelle 50 e 347 acquisite dalla proponente e annesse allo stabilimento. Nel complesso, quindi, lo stabilimento della LPP SCIABEN, nella configurazione di progetto, occuperà una superficie di 70.075 m², di cui 41.306 m² costituiscono l'attuale superficie di impianto già autorizzata, 9.175 m² rappresentano l'ampliamento areale dell'opificio sul quale sarà realizzato il nuovo impianto di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi e 19.594 m² rimarranno nella disponibilità dell'opificio per eventuali futuri sviluppi aziendali (vedi fig. successiva e allegato TAV.4.3.b - Planimetria generale impianto - stato di progetto).

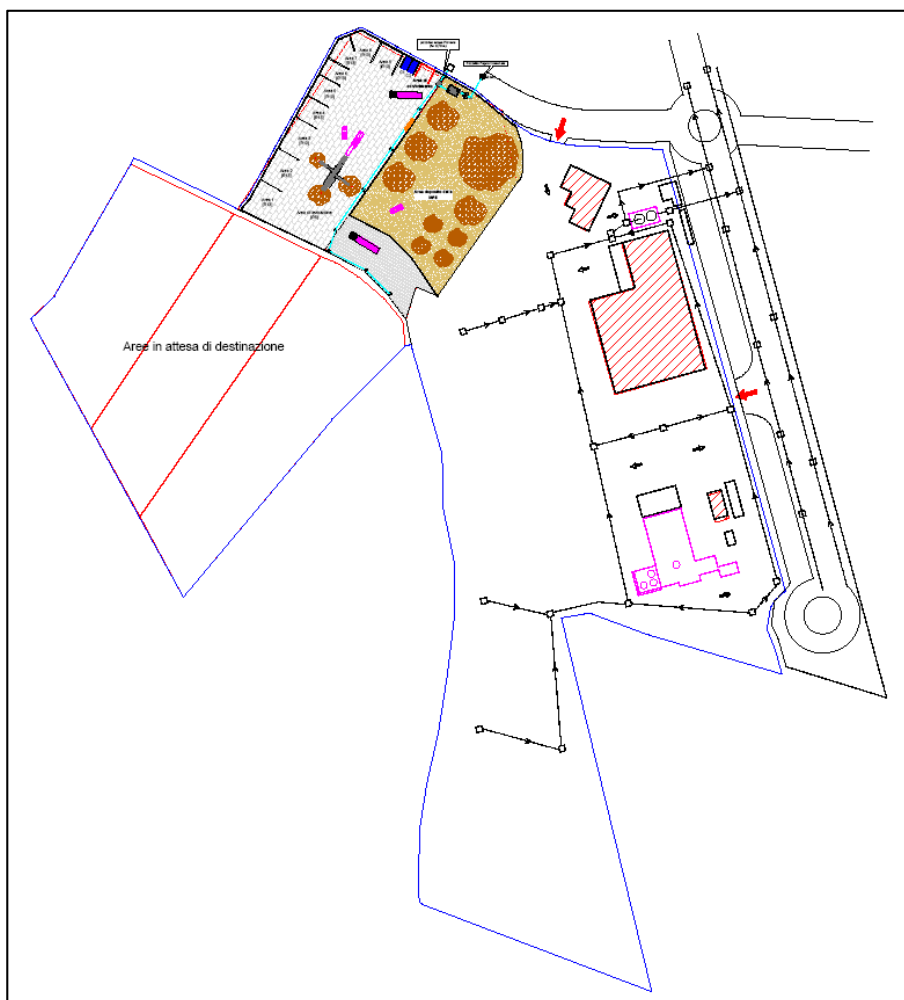


Fig. 9. Planimetria generale Impianto - stato di progetto

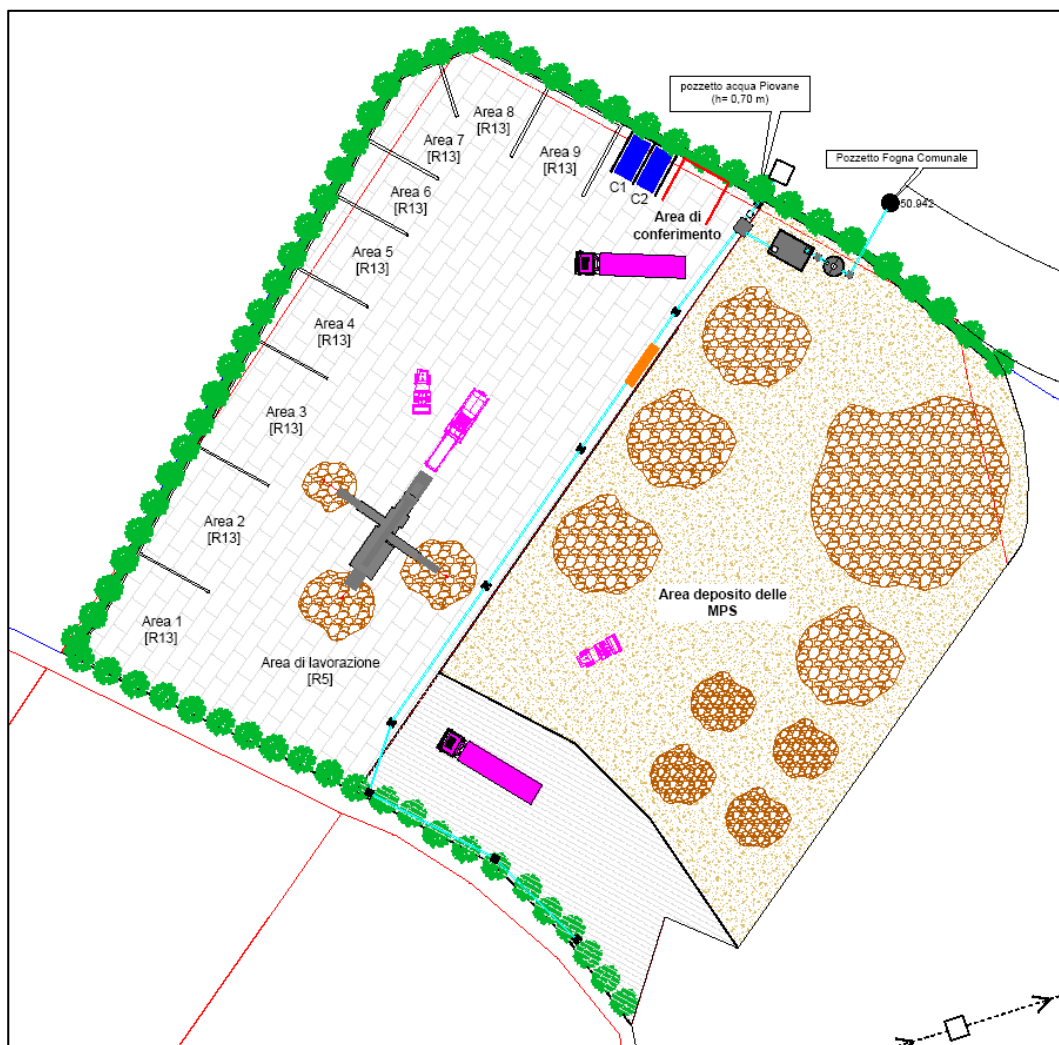


Fig. 10. Planimetria generale Impianto - stato di progetto – dettaglio impianto di trattamento/recupero rifiuti

Nell'impianto saranno effettuate le seguenti operazioni di recupero previste dall'allegato C (parte quarta) al D.Lgs. 3 Aprile 2006 n.152:

- **R5**, Riciclaggio/recupero altre sostanze inorganiche;
- **R13**, Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

L'intero sito sarà recintato e l'accesso ai luoghi, verrà regolato tramite cancellata a scorrimento azionata a distanza. L'impianto nel suo complesso sarà organizzato in aree distinte in funzione della tipologia di attività prevista sulle stesse.

In particolare sono presenti (vedi TAV.A4.3 Planimetria generale impianto-stato di progetto):

- area adibita al conferimento dei rifiuti;
- aree adibite alla messa in riserva dei rifiuti, distinte per le diverse tipologie che saranno stoccate;
- area di lavorazione meccanica per il trattamento dei rifiuti;
- area di deposito delle materie prime seconde (MPS);
- area adibita al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività di recupero (scarti di lavorazione) e attività di manutenzione;
- area di movimentazione (piazzale).

Per quanto riguarda la zona uffici, necessari per le operazioni di accettazione dei rifiuti e per la verifica documentale, saranno utilizzati i medesimi già presenti in stabilimento, in corrispondenza dei quali è ubicata anche la pesa a ponte per la verifica del peso di tutti i rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto e delle MPS prodotte. La zona uffici è ubicata nei pressi dell'area di ingresso all'opificio.

Il ciclo produttivo dell'impianto si svolge dal lunedì al sabato, per un totale di 8 ore al giorno per circa 312 giorni all'anno. Nelle stesse ore in cui si svolgeranno le attività, sarà consentito l'accesso all'impianto.

La zona dello stabilimento prescelta per la realizzazione dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi è caratterizzata da una superficie complessiva di 9.175 m², come di seguito ripartita:

- ✓ Aree a verde: 254 m²
- ✓ Area conferimento, messa in riserva, lavorazione rifiuti (superficie impermeabilizzata): 4.535 m²
- ✓ Area non impermeabilizzata per deposito MPS: 3.593 m²
- ✓ Strada asfaltata di accesso al sito: 793 m².

7.1. Attività di recupero rifiuti

Nei paragrafi successivi sono riportate, le informazioni riguardanti la tipologia dei rifiuti non pericolosi che saranno gestiti all'interno dell'impianto in conformità a quanto previsto dal DM 05.02.1998 e s.m.i. ai punti:

- allegato 1 sub-allegato 1,
- allegato 4 sub-allegato 1.

Il progetto del nuovo impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi prevede, tra le altre cose, la copertura dell'opificio con una pavimentazione industriale per una superficie complessiva di 4.535 m² e la messa in esercizio di un impianto di trattamento delle acque di meteoriche di prima pioggia.

In particolare, saranno realizzate le seguenti opere:

- ✓ Impermeabilizzazione, attraverso la costruzione di pavimentazione di tipo industriale con finitura di cls al quarzo, delle sole aree dedicate alla pesa, allo scarico, alla messa in riserva e alle lavorazioni, per un totale complessivo di circa 4.535 m²;

- ✓ Installazione di griglie di raccolta e tubazioni adeguate per il convogliamento delle acque di prima pioggia e dilavamento che permettano il collettamento di tutte le acque di meteoriche verso gli impianti di trattamento in loco;
- ✓ Installazione di un impianto di trattamento in loco per la depurazione delle acque di prima pioggia per lo scarico nella rete fognaria consortile;
- ✓ Realizzazione di una strada di accesso all'impianto in conglomerato bituminoso di circa 793 m².

Le superfici scolanti, necessarie per stabilire il dimensionamento delle opere idrauliche da realizzarsi, saranno pertanto quelle relative alle aree per le quali è prevista l'impermeabilizzazione, oltre alle coperture non carrabili, per un totale complessivo di **5.328 m²**.

Il ciclo produttivo dell'impianto consisterà nelle seguenti operazioni:

- conferimento dei rifiuti inerti: prima selezione delle frazioni non conformi;
- trattamento dei rifiuti nell'impianto di frantumazione e selezione delle diverse frazioni merceologiche;
- conferimento a smaltimento/recupero dei rifiuti residuali non idonei ad essere utilizzati nell'attività di recupero;
- messa in riserva del materiale selezionato;
- verifica della conformità – Test di cessione (Allegato 3 D.M. 05/02/1998 e s.m.i.);
- prodotto finale (m.p.s. conforme alla norma C.N.R. – UNI 10006 e UNI 13285);
- deposito del prodotto finale per l'utilizzo o la commercializzazione;
- vendita del prodotto ottenuto e trasporto all'utilizzatore finale.

7.2. Ciclo di lavorazione

La varie fasi del processo che avvengono all'interno dell'impianto di recupero, nonché le diverse fasi di trattamento che lo costituiscono, avvengono tutte su piazzali impermeabilizzati. Le restanti aree, anch'esse impermeabilizzate sono dedicate al transito e alla pesatura dei mezzi.

Le lavorazioni che saranno eseguite all'interno dell'impianto, possono essere sintetizzate come segue:

- gli automezzi che conferiranno i rifiuti saranno sottoposti a pesatura per la verifica amministrativa dei quantitativi di materiale in ingresso e in uscita dall'impianto.
- al termine dell'operazione di pesatura, gli automezzi effettueranno lo scarico dei rifiuti all'interno dell'area di conferimento, avente la funzione di consentire la ricezione dei carichi contestualmente allo svolgimento di una verifica della conformità del materiale.

- successivamente, dopo aver verificato la conformità del materiale in ingresso, lo stesso verrà stoccato all'interno di specifiche aree di messa in riserva (R13), in attesa di essere sottoposti alle fasi successive di trattamento.
- a valle delle operazioni di cui ai punti precedenti, i rifiuti potranno essere inviati presso l'area di lavorazione meccanica. La lavorazione meccanica (triturazione e vagliatura) opera sui materiali una riduzione volumetrica e una selezione granulometrica finalizzata a rendere idonei i materiali a vari tipi di riutilizzo. Gli scarti di lavorazione (ferro, plastica, carta, etc.) vengono raccolti e conferiti presso l'area di deposito temporaneo per essere gestiti come rifiuti.

I flussi in uscita sono quindi i seguenti:

- a. Ingresso all'impianto e fase di pesatura;
- b. Scarico del materiale nell'area di conferimento per verifica di conformità;
- c. Stoccaggio del materiale presso le aree di messa in riserva R13, specifiche per classe merceologica;
- d. Riduzione volumetrica (triturazione) del materiale e recupero degli scarti (da inviare all'area di deposito temporaneo e gestire come rifiuti);
- e. Produzione di materiale inerte di granulometria medio-alta, costituente materia prima seconda (vagliatura);
- f. Produzione di materiale inerte di granulometria fine, costituente materia prima seconda (vagliatura).

I materiali recuperati in uscita sono costituiti da inerti destinati ad uno dei seguenti utilizzi:

- Conglomerati bituminosi per il settore edile, stradale e ambientale;
- Sottofondi stradali.

Si riporta di seguito lo schema di flusso dell'impianto:

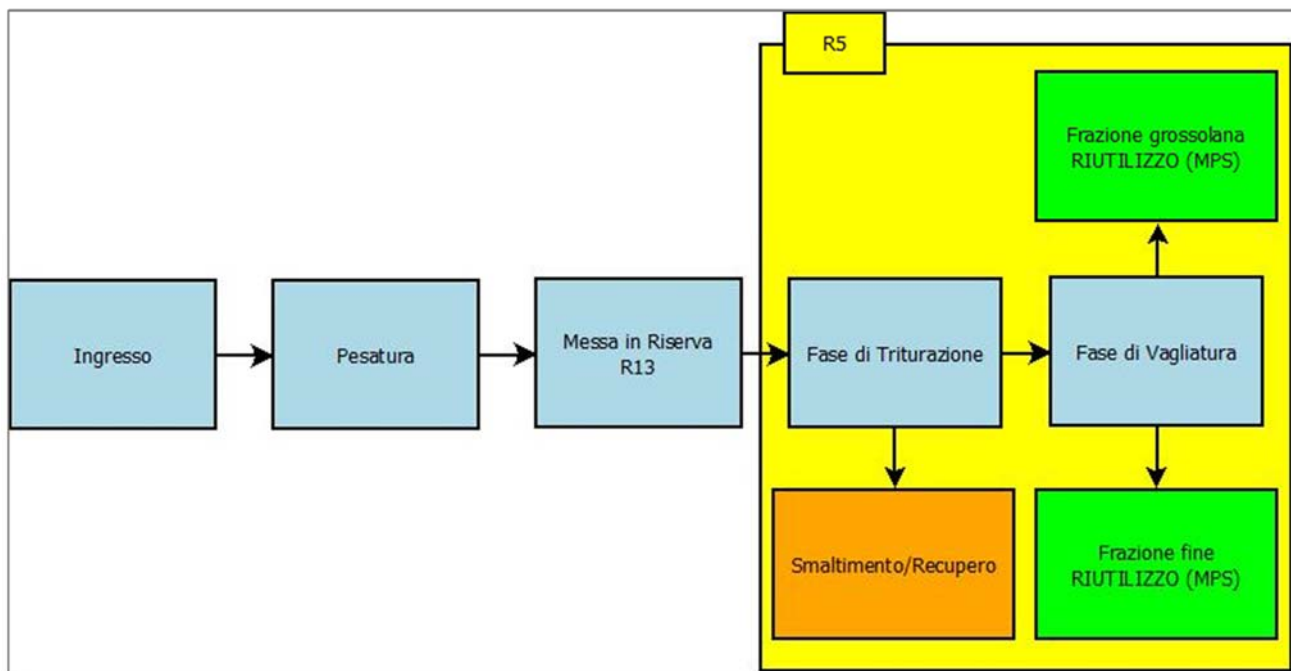


Fig. 11: Schema a blocchi

7.3. Viabilità interna

La porzione di superficie complessivamente destinata alla viabilità interna (strade di transito, piazzali di manovra, etc.) è stimabile in circa 1500 m².

Sia il piazzale antistante le aree di scarico e movimentazione dei rifiuti, come pure le aree di messa in riserva e lavorazione sono caratterizzate da una pavimentazione impermeabilizzata in cemento armato dallo spessore di 15 cm.

7.4. Aree verdi

Nell'insediamento sono previste aree verdi per una superficie complessiva pari a circa 254 m², distribuita lungo il perimetro della nuova area dedicata ad ospitare l'impianto di trattamento/recupero rifiuti, in modo da creare un'efficace barriera verde attorno all'impianto.

7.5. Recinzione

L'area è completamente recintata e in corrispondenza dell'accesso vi è installato un cancello carraio motorizzato.

7.6. Stazione di pesatura

Tutti gli automezzi che trasportano i rifiuti saranno preliminarmente sottoposti a pesatura, per la verifica amministrativa del quantitativo del materiale conferito.

La pesatura degli automezzi sarà effettuata mediante una pesa a ponte di portata pari a 60 t e lunghezza pari a circa 18 m, collegata a terminale elettronico per la registrazione e la stampa dei carichi. La stazione di pesatura è situata in corrispondenza della palazzina uffici già esistente, dalla quale è possibile gestire e tenere sotto controllo tutte le fasi operative dell'impianto.

Dopo la fase di pesatura, i rifiuti vengono trasferiti presso l'area di conferimento, prevista in corrispondenza dei bacini di messa in riserva dei rifiuti, su indicazione del responsabile di reparto.

7.7. Gestione dei rifiuti

Ai fini della determinazione della corretta procedura per l'accettazione dei rifiuti in impianto si farà riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte IV e nella Decisione 2014/ 955/UE.

Per quei rifiuti rispetto ai quali il catalogo europeo dei rifiuti prevede omologhi pericolosi, ovvero le cosiddette "voci a specchio", risulterà necessario, ai fini di una corretta classificazione, procedere ad una caratterizzazione analitica esaustiva del rifiuto al fine di escluderne la pericolosità applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2014/ 955/UE.

7.7.1.Modalità di gestione dei rifiuti in ingresso

La metodologia operativa utilizzata per l'accettazione prevede le seguenti fasi:

- ✓ Caratterizzazione di base del rifiuto da parte del produttore;
- ✓ Verifica di conformità del rifiuto da parte del gestore dell'impianto;
- ✓ Verifica di conformità in loco da parte del gestore dell'impianto.

7.7.2.Caratterizzazione di base

Il produttore dei rifiuti, che intende conferire presso l'impianto di recupero della LPP SCIABEN, è tenuto a effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti da conferire assegnando ad essi il competente codice CER, secondo le disposizioni contenute nella Decisione 2014/ 955/UE.

La caratterizzazione di base definisce le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per il riciclaggio in condizioni di sicurezza.

La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

All'uopo il Gestore richiederà la compilazione e presentazione di una Scheda descrittiva e caratterizzazione di base del rifiuto in cui dovranno essere obbligatoriamente indicati:

- una descrizione del rifiuto che si intende conferire;
- la classificazione del rifiuto, facendo riferimento alle attuali disposizioni di legge e, in particolare, ai codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER);
- lo stato fisico del rifiuto;
- le modalità di conferimento (big-bags, sfuso, altro);
- l'attività produttiva di provenienza;
- la composizione del rifiuto;
- certificati d'analisi riportanti l'identificazione del laboratorio che le ha effettuate e la data di esecuzione delle prove;
- il quantitativo annuo di rifiuto che si intende conferire;
- la frequenza presunta dei conferimenti.

La Scheda descrittiva e caratterizzazione di base del rifiuto sarà sempre accompagnata da un campione rappresentativo del rifiuto.

7.7.3.Determinazioni analitiche

Per quanto riguarda le determinazioni analitiche si prevede che:

- Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, sia effettuato sul rifiuto tal quale, secondo le diverse metodologie di campionamento standardizzate e dipendenti dalla tipologia di rifiuti da campionare, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo;
- Le analisi sui campioni ottenuti siano effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede attraverso le disposizioni contenute nella Decisione 2014/ 955/UE sotto elencate:

- ✓ L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE come sostituito dal Regolamento (UE) N. 1357/2014. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri.
- ✓ Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE (come sostituito dal

Regolamento (UE) N. 1357/2014) o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.

- ✓ I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio devono essere classificati come pericolosi.
- ✓ I limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE (come sostituito dal Regolamento (UE) N. 1357/2014) non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi, sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*).
- ✓ Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008:
 - 1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U.
 - 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5.
- ✓ Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti.

Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.

7.7.4. Verifiche di conformità

Per consentire le verifiche di conformità ai fini dell'omologazione del rifiuto al processo di recupero saranno fornite, dal produttore del rifiuto alla LPP SCIABEN s.r.l.:

- ✓ le informazioni sul rifiuto (caratterizzazione di base);
- ✓ le determinazioni analitiche effettuate sullo stesso rifiuto dal produttore;
- ✓ un campione rappresentativo del rifiuto.

Il Gestore titolare, sulla base della provenienza, delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto, nonché dei dati riportati sulla scheda rifiuto, potrà decidere di:

- ammettere il rifiuto al conferimento in impianto;
- non ammettere il rifiuto al conferimento in impianto;

- richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta e/o a quanto indicato nella richiesta di omologazione.

Il Gestore titolare dell'impianto è tenuto a conservare i documenti relativi alla caratterizzazione di base, ricevuti dal produttore per un periodo di cinque anni.

Una volta riscontrata la congruità e la completezza della documentazione presentata, si procede all'avvio del rapporto contrattuale di conferimento avviando la fase di omologa, che può prevedere una campagna di controlli sui carichi in ingresso per produttore/detentore da effettuare a partire dall'inizio dei conferimenti fino al raggiungimento di limiti quantitativi o temporali di conferimento prefissati. Il Gestore dell'impianto potrà richiedere al produttore/detentore il conferimento di "carichi di prova", prima della stipula del contratto; tali conferimenti saranno sottoposti a verifica analitica se ritenuto necessario. Il Gestore dell'impianto potrà, altresì, in aggiunta a quanto sopra descritto, richiedere informazioni o analisi integrative al produttore/detentore del rifiuto, nonché di eseguire campionamenti e controlli analitici sui tutti i rifiuti in ingresso in qualsiasi momento. Se, durante le fasi di omologa od a seguito di qualsiasi altro controllo, venissero riscontrate difformità rispetto a quanto dichiarato dal produttore/detentore del rifiuto e/o mutamenti non opportunamente e tempestivamente comunicati nelle caratteristiche chimico/fisiche dello stesso, l'impianto provvederà a darne comunicazione formale al produttore/detentore e sospenderà i conferimenti revocando l'eventuale omologa rilasciata.

Il produttore/detentore, in relazione al rifiuto sospeso, dovrà, nel caso, essere nuovamente sottoposto a procedura di omologa.

7.8. Aree di conferimento e messa in riserva

L'impianto sarà dotato di un'area di conferimento per lo scarico dei rifiuti in ingresso all'impianto e n. 11 aree di messa in riserva (R13). Nella figura di seguito riportata, è indicata la disposizione planimetrica delle aree di stoccaggio dei rifiuti.

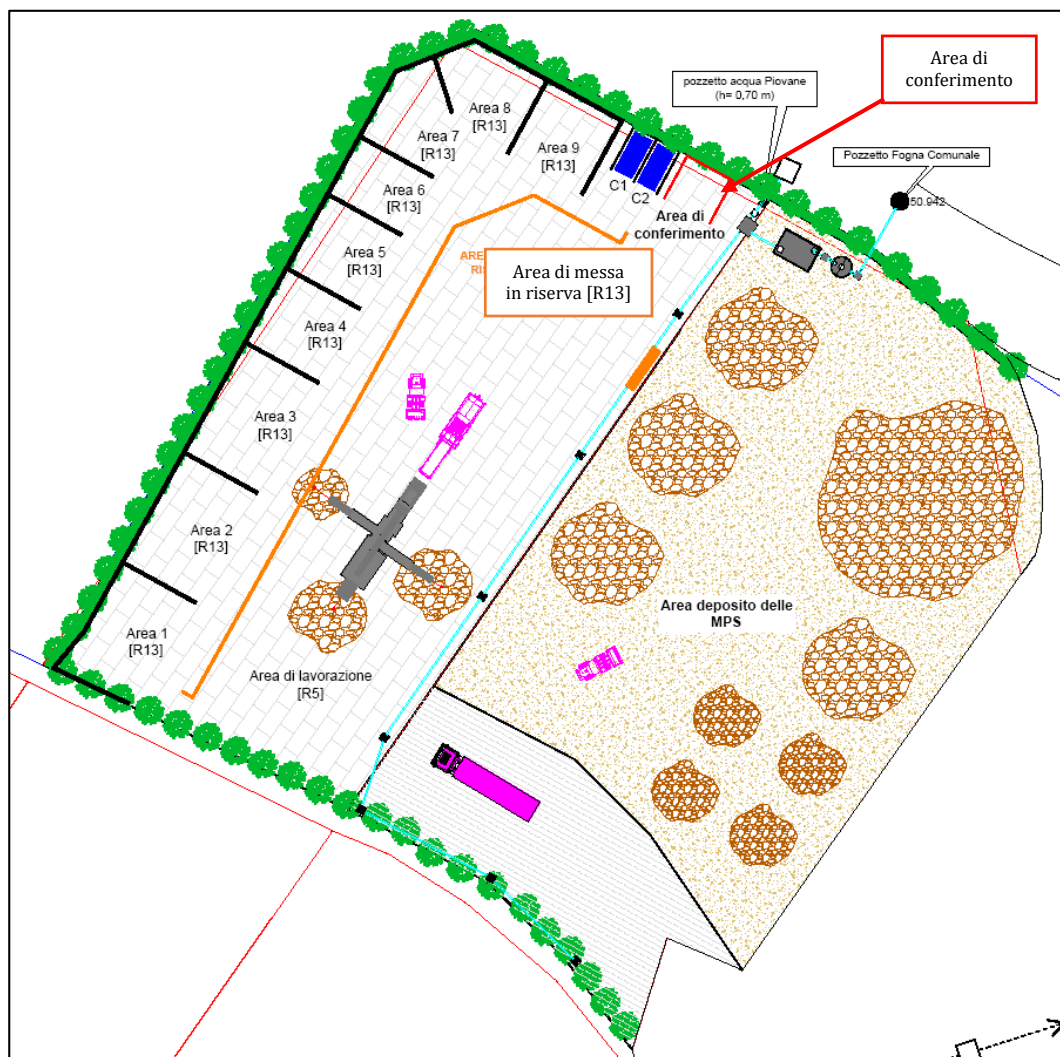


Fig. 12: Aree di messa in riserva R13 e Area di lavorazione R5

Dalle aree di conferimento i rifiuti sono trasportati, tramite mezzi appropriati, nelle aree di messa in riserva, distinte per tipologia di rifiuto.

Nelle aree di messa in riserva (vedi TAV A4.3.b - Planimetria generale impianto - stato di progetto) è eseguito il raggruppamento preliminare dei rifiuti, distinti per tipologia, prima di sottoporli alle successive fasi di recupero in sito o da destinare ad altri impianti di recupero autorizzati.

I rifiuti devono avere caratteristiche di omogeneità e non essere inquinati da sostanze estranee che possano compromettere la loro destinazione finale; infatti, ove necessario essi sono attentamente

selezionati e gli scarti di selezione sono accumulati entro idonei contenitori per essere successivamente avviati al recupero/smaltimento finale presso altri idonei impianti autorizzati.

In particolare, le zone di scarico (area di conferimento e aree di messa in riserva) sono caratterizzate da una superficie pari a circa 1.101 m². I rifiuti potranno essere disposti a formare cumuli di circa 3 m di altezza. In questo modo, il volume utile sarà pari a circa 2.024 m³ per le aree di messa in riserva e 75 m³ per la sola area di conferimento. Tenuto conto dei pesi specifici medi dei materiali gestibili dall'insediamento, la capacità di messa in riserva complessiva sarà pari a circa 3.187 t.

Nella tabella seguente sono riportati, per ciascuna area di messa in riserva, i rifiuti (classificati per codici CER) che possono essere stoccati al loro interno.

Aree di messa in riserva R13	Superficie [m ²]	Volume [m ³]	Descrizione	CER
Area A.1	141	350	Rifiuti da costruzione e demolizione Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	[101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904]
Area A.2	150	350	Terre e rocce da scavo	[170504]
Area A.3	150	350	Conglomerato bituminoso da demolizione manto stradale	[170302]
Area A.4	100	200	Pietrisco Pietrisco tolto d'opera	[170508]
Area A.5	100	200	Materiale di scarto provenienti da cava Rifiuti di rocce da cave autorizzate	[010410] [010413] [010408]
Area A.6	77	154	Rifiuti di legno e sughero Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	[030101] [030105] [150103] [170201] [200138] [191207]
Area A.7	90	180	Rifiuti di vetro in forma non dispersibile Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	[170202] [200102] [150107] [191205] [160120] [101112]

Aree di messa in riserva R13	Superficie [m ²]	Volume [m ³]	Descrizione	CER
Area A.8	100	200	Rifiuti di metalli Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	[120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202]
Area A.9	100	200	Rifiuti di metalli non ferrosi Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	[110501] [150104] [200140] [191203] [120103] [120104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [191002] [170407]
Area C.1	15,5	20	Rifiuti di plastiche Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	[020104] [150102] [170203] [200139] [191204]
Area 11	15,5	20	Rifiuti di carta, cartone, e prodotti di carta Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	[150101] [150105] [150106] [200101]

Tab. 6: Identificativi Aree di messa in riserva R13

Definito il volume massimo per ciascuna area di messa in riserva, il peso dei rifiuti ammissibile in stoccaggio istantaneo è stato calcolato considerando il peso specifico di ogni singola categoria merceologica.

Sulla base dei calcoli effettuati, si riportano nella tabella successiva i rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero/trattamento presso l'impianto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e secondo quanto riportato dalla Decisione 2014/ 955/UE (relativamente ai codici CER).

In tabella sono indicati:

- indicazione delle singole aree di stoccaggio dei rifiuti, afferenti a una categoria merceologica affine;
- codice CER e descrizione;

- indicazione per ciascun codice CER delle operazioni di recupero/smaltimento previste;
- superficie utile di stoccaggio per singola area;
- volumetria utile, corrispondente alla capacità di stoccaggio della singola area;
- peso specifico medio dei rifiuti distinto per categorie merceologiche;
- quantitativo massimo istantaneo stoccabile da calcolo richiesto in tonnellate.

ID. Area	CER	Descrizione rifiuto	R5	R13	Sup. utile [mq]	Vol. utile [mc]	Peso specifico medio [t/mc]	[R13] Stoccaggio Istantaneo Quant. max [t]	[R13] Stocc. annuo/ Quant. max [t/a]	[R5] Quant. max [t/a]
A.1	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X	X	141	350	1,9	665	80.000	80.000
	170101	Cemento	X	X						
	170102	Mattoni	X	X						
	170103	Mattonelle e ceramiche	X	X						
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X						
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X	X						
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X						
	200301	Rifiuti urbani non differenziati	X	X						
A.2	170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X	150	350	2	700	80.000	80.000
A.3	170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X	X	150	350	2	700	10.000	10.000
A.4	170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X	X	100	200	2	400	20.000	10.000
A.5	010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	100	200	2	400	10.000	10.000
	010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X						
	010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X						
A.6	[030101]	Scarti di corteccia e sughero		X	77	154	0,7	100	2.000	-
	[030105]	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		X						
	[150103]	Imballaggi di legno		X						
	[170201]	Legno		X						



ID. Area	CER	Descrizione rifiuto	R5	R13	Sup. utile [mq]	Vol. utile [mc]	Peso specifico medio [t/mc]	[R13] Stoccaggio Istantaneo Quant. max [t]	[R13] Stocc. annuo/ Quant. max [t/a]	[R5] Quant. max [t/a]
	[200138]	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		X						
	[191207]	Legno diverso da quello d cui alla voce 19 12 06		X						
	[200301]	Rifiuti urbani non differenziati		X						
A.7	[170202]	Vetro		X	90	180	2,5	100	1.500	-
	[200102]	Vetro		X						
	[150107]	Imballaggi di vetro		X						
	[191205]	Vetro		X						
	[160120]	Vetro		X						
	[101112]	lfiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11		X						
A.8	[120102]	Polveri e particolato di metalli ferrosi		X	100	200	7,8	50	1.500	-
	[120101]	Limatura e truciolo di metalli ferrosi		X						
	[100210]	Scaglie di laminazione		X						
	[160117]	Metalli ferrosi		X						
	[150104]	Imballaggi metallici		X						
	[170405]	Ferro e acciaio		X						
	[190118]	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17		X						
	[190102]	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		X						
	[200140]	Metalli		X						
	[191202]	Metalli ferrosi		X						
A.9	[110501]	Zinco solido		X	100	200	7,5	50	1.500	-
	[150104]	Imballaggi metallici		X						
	[200140]	Metalli		X						
	[191203]	Metalli non ferrosi		X						
	[120103]	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		X						
	[120104]	Polveri e particolato di metalli non ferrosi		X						
	[170401]	Rame, bronzo, ottone		X						
	[170402]	Alluminio		X						
	[170403]	Piombo		X						
	[170404]	Zinco		X						



ID. Area	CER	Descrizione rifiuto	R5	R13	Sup. utile [mq]	Vol. utile [mc]	Peso specifico medio [t/mc]	[R13] Stoccaggio Istantaneo Quant. max [t]	[R13] Stocc. annuo/ Quant. max [t/a]	[R5] Quant. max [t/a]
	[170406]	Stagno		X						
	[191002]	Rifiuti di metalli non ferrosi		X						
	[170407]	Metalli misti		X						
C.1	[020104]	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		X	15,5	20	0,3	6	750	-
	[150102]	Imballaggi di plastica		X						
	[170203]	Plastica		X						
	[200139]	Plastica		X						
	[191204]	Plastica e gomma		X						
C.2	[150101]	Imballaggi di carta e cartone		X	15,5	20	0,8	16	1.000	-
	[150105]	Imballaggi compositi		X						
	[150106]	Imballaggi in materiali misti		X						
	[200101]	Carta e cartone		X						
TOTALE								3.187	208.250	190.000

Tab. 7: Quantitativi massimi di rifiuti da ammettere in ingresso all'impianto e operazioni di recupero

Dai calcoli effettuati la quantità annuale di rifiuti ritirati presso l'impianto sarà pari a 208.250 t/anno.

A tal uopo, si precisa che a fronte di una capacità dell'impianto di ritirare nell'anno 208.250 t di rifiuti, la capacità complessiva del processo di recupero (R5) sarà pari a 190.000 t/anno, considerando 312 giorni lavorativi annui.

7.9. Accesso e conferimento

7.9.1.Verifica in loco

Tutti i rifiuti in ingresso in impianto dovranno essere accompagnati da Formulario di Identificazione del Rifiuto compilato in tutte le sue parti.

Il Gestore titolare, verificata la completezza delle informazioni contenute, provvederà a compilare la parte di propria competenza e restituirà 2 copie del documento a chi ha consegnato i rifiuti trattenendo una copia come da disposizioni legislative vigenti.

Ai fini dell'ammissione in impianto, inoltre, il gestore dello stesso deve sottoporre il rifiuto ad ispezione visiva prima dell'inizio delle operazioni di scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto sia conforme a quanto riportato nell'autorizzazione dell'impianto stesso.

I rifiuti saranno ammessi solo se risulteranno conformi a quelli omologati.

7.9.2. Conferimento e accettazione dei rifiuti

L'accesso in impianto per il conferimento dei rifiuti sarà consentito esclusivamente ai soggetti previsti dal programma di lavoro stilato, preventivamente autorizzati dalla direzione tecnica dell'impianto a conferire con veicoli idonei al trasporto dei rifiuti e iscritti all'Albo Gestori Ambientali. Qualsiasi veicolo che dovesse giungere in impianto, non rispettando le modalità di trasporto definite, verrà respinto a prescindere dall'accettabilità o meno dei rifiuti trasportati.

I conducenti dei mezzi in arrivo all'impianto consegnano all'addetto ai controlli documentali: il Formulario Identificazione Rifiuto (di seguito FIR), eventuale documentazione di omologa, che accompagna il carico. Ogni veicolo utilizzato per il conferimento sarà sottoposto, prima dello scarico, a una serie di verifiche mirate alla constatazione che il rifiuto conferito sia effettivamente quello indicato dal produttore in fase di richiesta dell'omologa e dichiarata sul FIR. Il personale addetto all'accettazione procede, quando possibile, a un preliminare esame visivo sulle corrette modalità di imballaggio (idoneità, etichettatura, stivaggio del carico, ecc.) adottate durante il trasporto. Qualora il carico non presenti anomalie di genere si procede alla pesatura. Il conducente posiziona il mezzo sulla bilancia e scende portandosi in prossimità del box operatore. L'operatore effettua la pesatura, consegna all'autista due copie della bindella riportante il peso lordo del carico e lo dirige verso le aree di conferimento in funzione della tipologia di rifiuto da conferire.

Nel caso in cui i controlli documentali evidenzino difformità o criticità (conferimento non programmato, informazioni incomplete o errate sul FIR, mezzo non autorizzato per il trasporto, etc.), l'addetto al ricevimento provvederà a darne immediata comunicazione al Gestore il quale, previa comunicazione ai soggetti interessati, respingerà il carico, che dovrà quindi essere allontanato dall'impianto.

I mezzi in entrata autorizzati, saranno indirizzati verso le zone di conferimento dove saranno avviate le attività di:

- *controllo documentale*: Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR), Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per l'impresa che effettua il trasporto ed il mezzo. Verifica dell'omologa rifiuto;
- *controllo del rifiuto in ingresso e pesatura*: ogni veicolo utilizzato per il conferimento sarà sottoposto, prima dello scarico, a una serie di verifiche mirate alla constatazione che il rifiuto conferito sia effettivamente quello indicato dal produttore in fase di richiesta dell'omologa e dichiarata sul FIR. Il personale addetto all'accettazione procederà, quando possibile, a un preliminare esame visivo sulle corrette modalità di imballaggio (idoneità, etichettatura, stivaggio del carico, ecc.) adottate durante il trasporto e sullo stato del carico (condizioni e integrità dei contenitori utilizzati, ecc.). La titolarità del rifiuto rimane in capo, comunque, al produttore sino al

momento della formale accettazione del carico. Se il riscontro è diverso da quello atteso e quindi i rifiuti non sono accettabili, il carico è respinto al mittente (produttore).

- *scarico presso area di conferimento*: una volta scaricato, il rifiuto subisce un ulteriore controllo di conformità di tipo visivo e qualora risulti idoneo il rifiuto è formalmente accettato. Si procede a questo punto alla pesatura netta con compilazione dei campi di competenza dell'impianto sul FIR di cui l'addetto si trattiene copia di propria competenza.

Le informazioni riportate sul Formulario sono annotate sul Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti secondo le modalità e le tempistiche previste dal D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

L'area di conferimento e gli spazi di manovra sul piazzale, hanno dimensioni tali per consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.

Durante le operazioni di scarico il personale addetto monitorerà in continuo che il materiale risulti conforme alle caratteristiche fisiche previste (tipologia, pezzatura, assenza di corpi estranei etc.).

Una volta scaricato, il rifiuto subirà un ulteriore controllo di conformità (già descritto precedentemente) e qualora risultasse idoneo il rifiuto sarà formalmente accettato.

Il mezzo, a scarico avvenuto, si riporterà direttamente presso l'uscita, dove riconsegnerà la bindella di pesata iniziale e sarà effettuata la pesatura della tara. La bindella di pesata verrà quindi aggiornata con la tara del mezzo e con il peso netto verificato del rifiuto conferito. I dati relativi al peso del rifiuto saranno annotati sulla la sezione del FIR di competenza del Destinatario con tutte le informazioni necessarie (peso verificato a destino, data, ora, timbro e firma). Una copia del FIR sarà quindi restituita al conducente, una sarà archiviata presso gli uffici dell'impianto ed una inviata al produttore del rifiuto.

7.9.3. Messa in riserva (R13)

Dalle aree di conferimento i rifiuti sono trasportati, tramite mezzi appropriati, nelle aree di messa in riserva, distinte per tipologia di rifiuto.

La messa in riserva è definita come una tipologia di stoccaggio di rifiuti espressamente finalizzata al recupero (art. 183 lettera aa) D.Lgs. 152/06).

Nelle aree di messa in riserva (vedi allegato in TAV.A4.3.b Planimetria generale impianto – stato di progetto) è eseguito il raggruppamento preliminare dei rifiuti prima di sottoporli ad una qualsiasi delle successive fasi di recupero in sito o fuori sito. I rifiuti devono avere caratteristiche di omogeneità e non essere inquinati da sostanze estranee che possano compromettere la loro destinazione finale; infatti, ove necessario essi saranno attentamente selezionati e gli scarti di selezione verranno accumulati entro idonei contenitori per essere successivamente avviati al recupero/smaltimento finale presso altri idonei impianti autorizzati.



Tutte le aree di messa in riserva risulteranno dotate di idonea pavimentazione impermeabile e, in particolare per quelle che ospiteranno i rifiuti ritenuti polverulenti, saranno, altresì, attrezzate con coperture impermeabili.

Lo schema di flusso adottato per le attività di messa in riserva (R13) è riportato nella figura successiva:

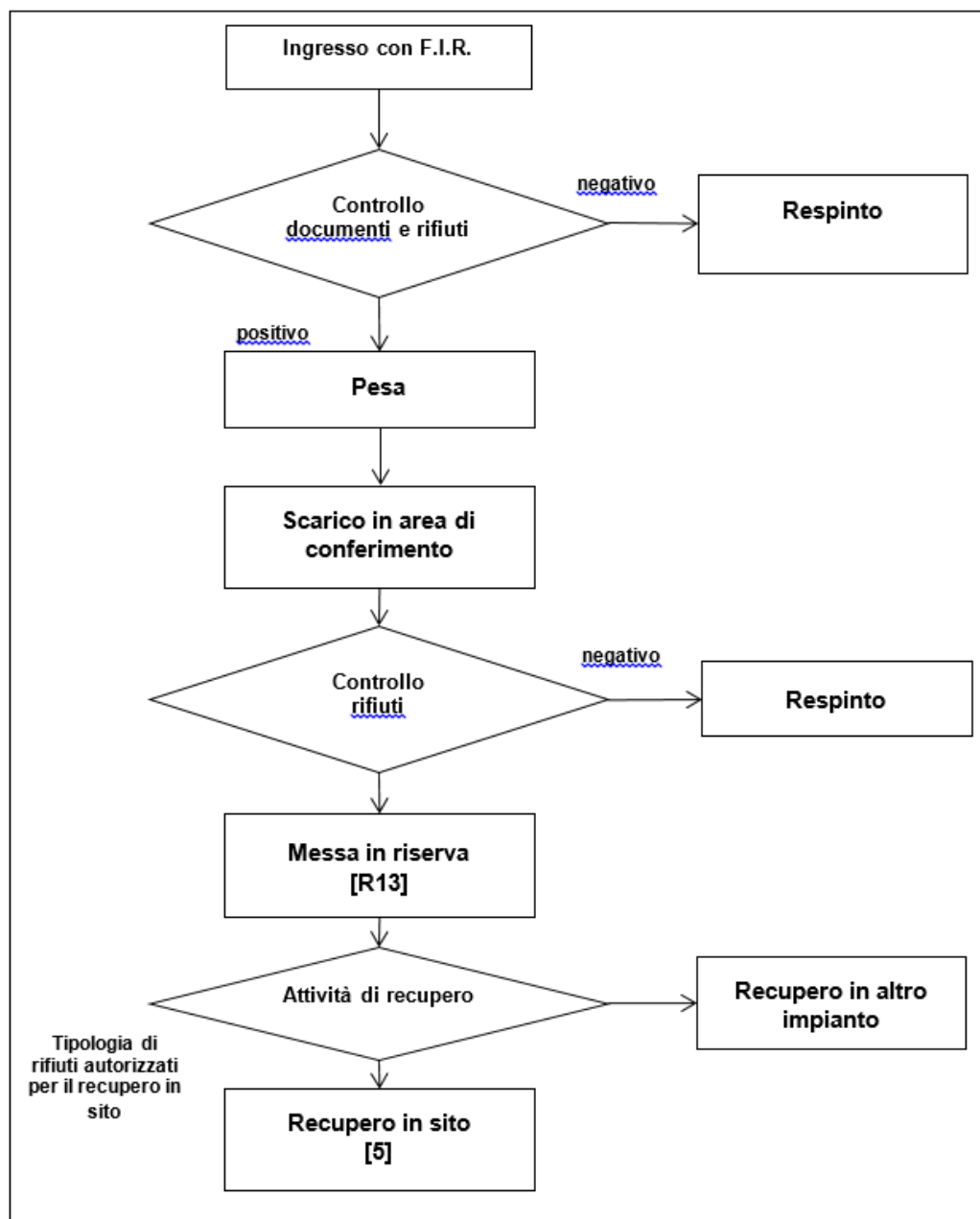


Fig. 13: Schema di flusso attività messa in riserva (R13)

7.10. Area di lavorazione meccanica - Attività di recupero R5

I rifiuti stoccati nelle aree di messa in riserva (R13), per i quali si prevedono attività successive di recupero, vengono sottoposti a lavorazione meccanica (R5). Il processo di recupero riguarderà, pertanto, la tipologia di rifiuti identificata dai seguenti codici CER:

ID. Area	CER	Descrizione rifiuto
A.1	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
	170101	Cemento
	170102	Mattoni
	170103	Mattonelle e ceramiche
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
A.2	170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
A.3	170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
A.4	170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
A.5	010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
	010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
	010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

Tab. 8: Rifiuti sottoposti a recupero (R5)

Questa fase consiste in un trattamento di triturazione, la cui funzione è quella di conferire al materiale la dimensione granulometrica idonea al successivo riutilizzo e conseguente separazione, a valle del processo, dai residui di lavorazione non processabili in impianto. Successivamente, il materiale triturato viene sottoposto al processo di vagliatura. In questa fase, il materiale viene separato per pezzatura, attraverso il passaggio tramite uno o più corpi dotati di fori della dimensione voluta.

Solo per il codice **CER 170302 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301"**, in relazione a quanto stabilito nel DM 28/03/2018 n. 69 (nuovo regolamento del MinAmbiente che, in attuazione dell'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006, disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (o "End of waste") del

"conglomerato bituminoso"), il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto (di conseguenza, come precisato dallo stesso regolamento, la disciplina non è applicabile in caso di conglomerato qualificato come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006) ed è qualificato "granulato di conglomerato bituminoso" (cioè "il conglomerato bituminoso che ha cessato di

essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto"), che devono essere soddisfatti contemporaneamente:

1. E' utilizzabile per uno dei seguenti "scopi specifici" (in sostituzione del conglomerato bituminoso vergine):
 - a) miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma Uni En 13108 (serie da 1-7);
 - b) miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
 - c) produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata Uni En 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
2. Risponde agli standard previsti dalle norme Uni En 13108-8 (serie da 1-7) o Uni En 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
3. Risulta conforme alle seguenti specifiche (allegato 1, parte b):

Verifiche sui rifiuti in ingresso	Controlli sui rifiuti in ingresso all'impianto atti a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso.	L'impianto di produzione del granulato di conglomerato bituminoso deve essere dotato di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso anche tramite il controllo visivo, dove per "controllo visivo" si intende il controllo dei rifiuti con codice CER 17.03.02 che investe tutte le parti del lotto ed impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata.
Verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso	Test sul campione mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802	✓ Frequenza campionamento: 1 campione ogni 3000 m³; ✓ Analisi eseguite da un laboratorio certificato; ✓ Parametri da ricercare: Amianto e IPA (sommatoria parametri da 25 a 34 di Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/2006) ✓ Limiti riportati nella tabella b.2.1.
	Test di cessione mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802	✓ Frequenza campionamento: 1 campione ogni 3000 m³; ✓ Analisi eseguite da un laboratorio certificato; ✓ Preparazione del campione ai fini della esecuzione del test di cessione secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al DM Ambiente 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma Uni 10802, secondo la metodica prevista dalla norma Uni En 12457-2); ✓ Parametri e limiti riportati nella tabella b.2.2 (diciannove parametri, dai Nitrati al Cod).
	Caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso	- Presenza di materie estranee: Max 1% in massa; - Normativa di riferimento per la classificazione granulometrica: En 933-1; - Normativa di riferimento per la natura degli aggregati: En 932-3.

Il rispetto dei criteri sarà attestato dal "produttore", ovvero dal gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000, redatta al termine del processo produttivo di ciascun "lotto" (cioè "un quantitativo non superiore a 3.000 m³ di granulato di conglomerato bituminoso"), secondo il modulo di cui all'allegato 2 del regolamento e inviata alla "autorità competente" (cioè "l'Autorità che

rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con una delle modalità di cui all'articolo 65 del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Oltre ad attestare il rispetto dei criteri end of waste, il produttore dovrà conservare presso l'impianto di produzione o la sede legale:

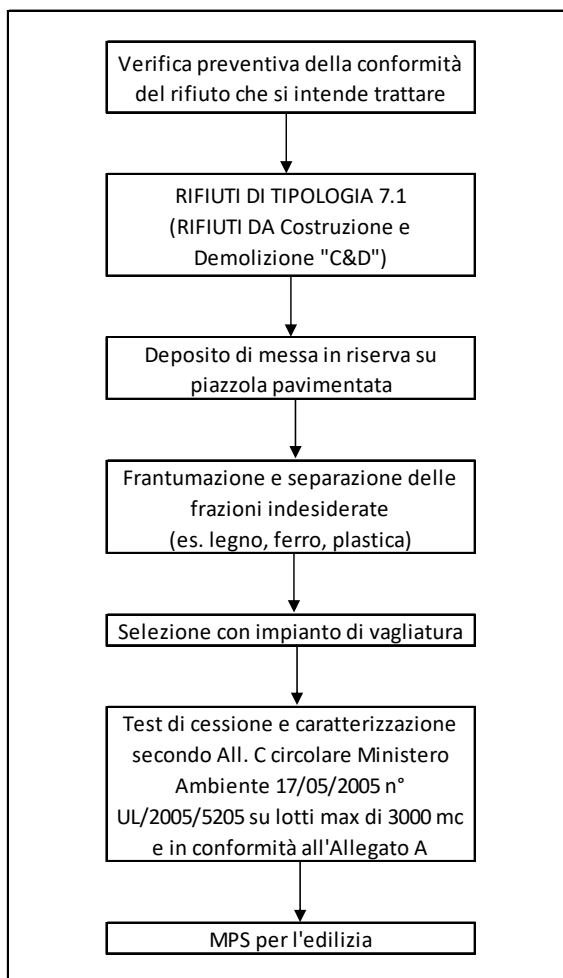
- 1 la *dichiarazione di conformità*, anche in formato elettronico (e metterla a disposizione, su richiesta, delle autorità di controllo).
- 2 *per cinque anni, un campione di granulato* di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013. Tale obbligo di conservazione del campione, che deve essere adempiuto con modalità tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato e consentire la ripetizione delle analisi, non si applica alle imprese registrate "Emas" (ex regolamento 1221/2009/Ce) e a quelle in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001 (ai fini dell'esenzione, va presentata un'apposita documentazione sugli elementi "end of waste" elencati nell'articolo 5 del provvedimento e il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato e deve essere soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione).

Si riportano nei seguenti diagrammi di flusso le procedure che saranno adottate dalla LPP SCIABEN per lo svolgimento delle attività di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi per le tipologie citate in Tabella 7.



Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1 (rifiuti da costruzione e demolizione):

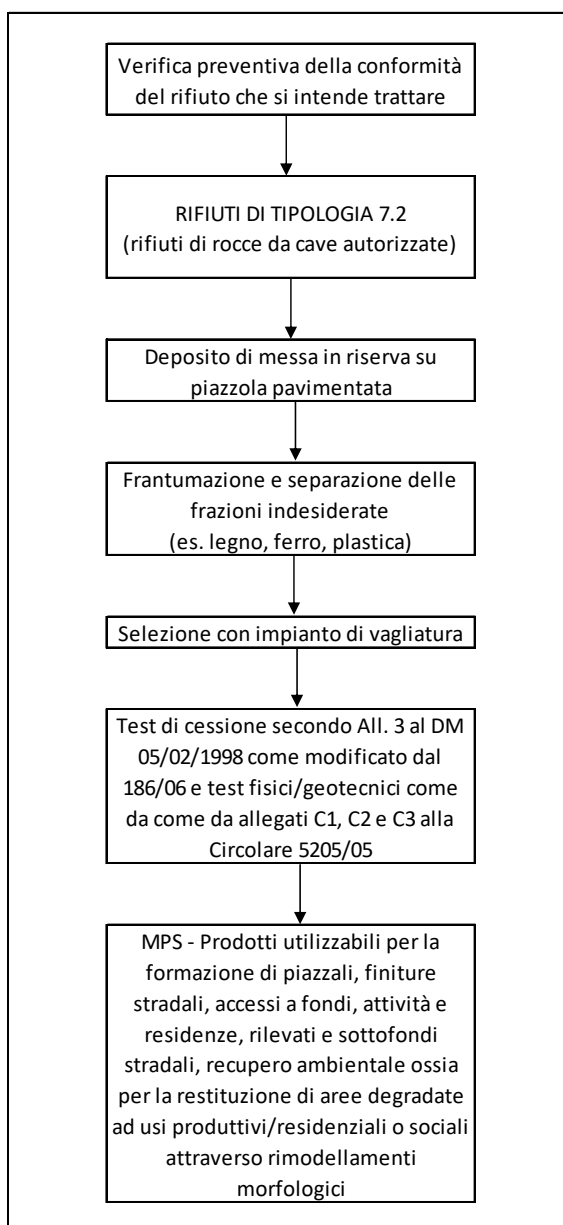
- **101311** Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
- **170101** Cemento
- **170102** Mattoni
- **170103** Mattonelle e ceramiche
- **170802** Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
- **170107** Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
- **170904** Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03





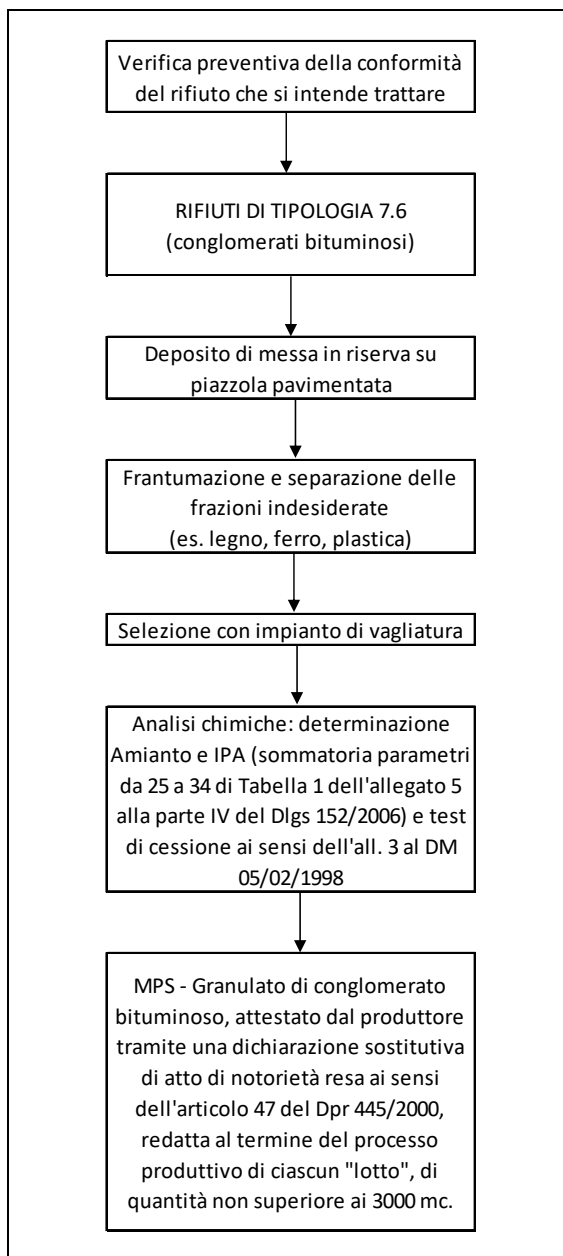
Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti di cui alla tipologia 7.2 (rifiuti di rocce da cave autorizzate):

- CER 010410 - Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- CER 010413 - Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- CER 010408 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07



Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti di cui alla tipologia 7.6 (conglomerato bituminoso):

- **CER 170302 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01**





Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti di cui alla tipologia 7.31 bis (terra e rocce da scavo):

- **CER 170504 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03**

Verifica preventiva della conformità
del rifiuto che si intende trattare



RIFIUTI DI TIPOLOGIA 7.31.bis
(terre e rocce da scavo provenienti da
attività di scavo)



Deposito di messa in riserva su
piazzola pavimentata



Eventuale frantumazione e
separazione delle frazioni
indesiderate



Eventuale selezione con impianto di
vagliatura



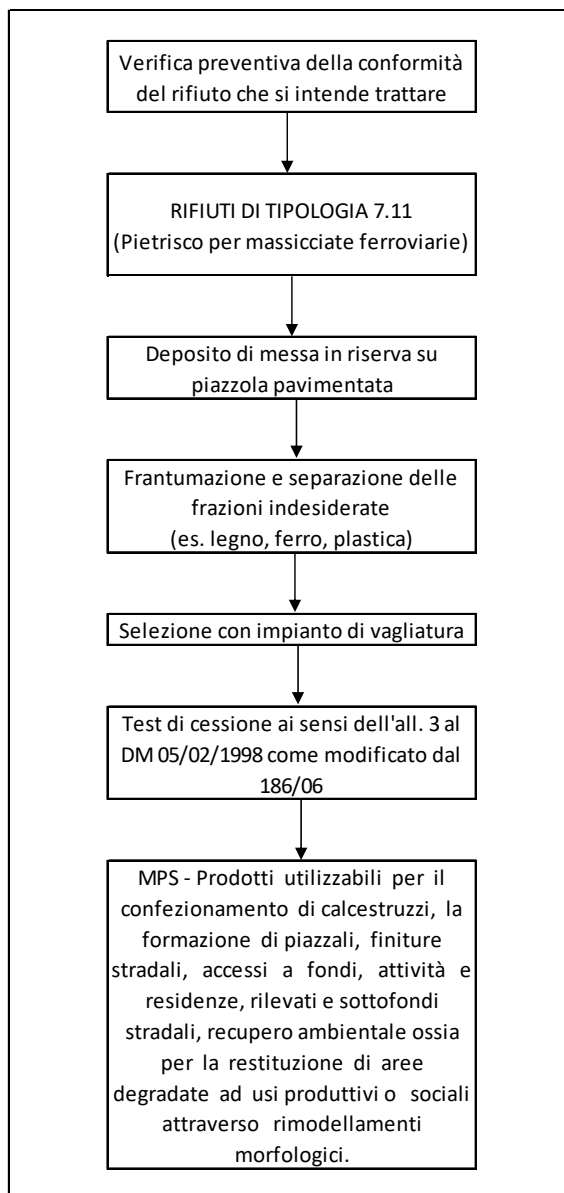
Test di cessione ai sensi dell'all. 3 al
DM 05/02/1998 come modificato dal
186/06



MPS - Prodotti utilizzabili per la
formazione di aree a verde
pubbliche e private in aree
produttive e industriali rilevati e
sottofondi stradali, recupero
ambientale ossia per la
restituzione di aree degradate ad
usi produttivi o sociali attraverso
rimodellamenti morfologici.

Schema di flusso per il processo di recupero dei rifiuti di cui alla tipologia 7.11 (Pietrisco per massicciate ferroviarie):

- **CER 170508 - Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07**



Le attività di recupero saranno eseguite nell'area di lavorazione, indicata nella figura seguente.

Gli eventuali scarti derivanti dalle attività di recupero, saranno depositati in contenitori mobili posizionati nei pressi dell'ingresso all'impianto. Tali rifiuti, distinti per codice CER, potranno essere destinati a recupero/smaltimento presso altri impianti autorizzati.

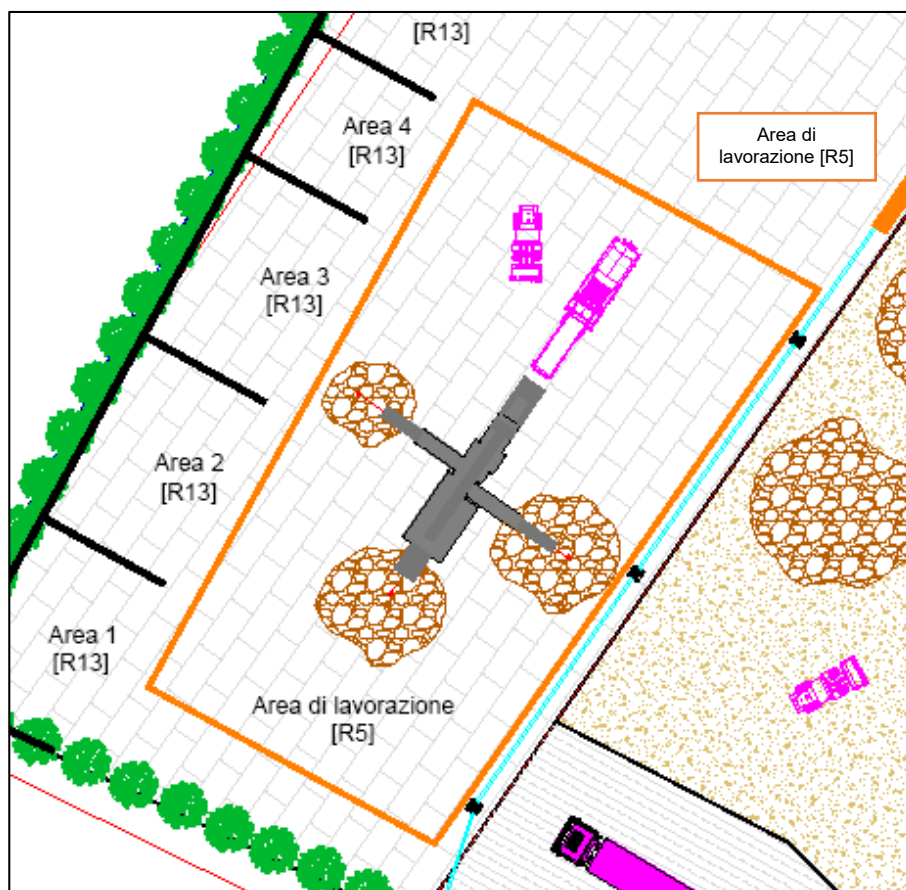


Fig. 14: Area di lavorazione meccanica [R5]

Pertanto, alla luce di quanto esposto e tenuto conto delle attrezzature e degli spazi disponibili, si richiede di autorizzare le seguenti capacità di recupero/trattamento per le tipologie di rifiuti come elencate nella precedente tabella, considerando mediamente 300 giorni lavorativi l'anno:

Operazioni di recupero - rifiuti non pericolosi		R5 [t/giorno]	R13 [t/anno]	Stoccaggio max istantaneo [t]
R5	Riciclaggio/recupero altre sostanze inorganiche	610	-	-
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12	-	208.250	3.187

Tab. 9: Operazioni di recupero da autorizzare

7.11. Area di stoccaggio MPS

L'impianto sarà, altresì, dotato di un'area dedicata allo stoccaggio delle materie prime seconde (MPS) recuperate, derivanti dalla linea di lavorazione meccanica. Essa è caratterizzata da una superficie pari a 3.593 m².

I materiali possono essere disposti in cumuli di circa 3 m di altezza, mediante l'ausilio di pale meccanica o ragno meccanico. In questo modo, il volume utile di stoccaggio sarà circa 7.800 m³.

Ipotizzando un peso specifico medio del materiale, cautelativamente assunto pari a 1,70 t/m³, la capacità dell'area di deposito degli MPS ammonterà a circa 13.260 t.

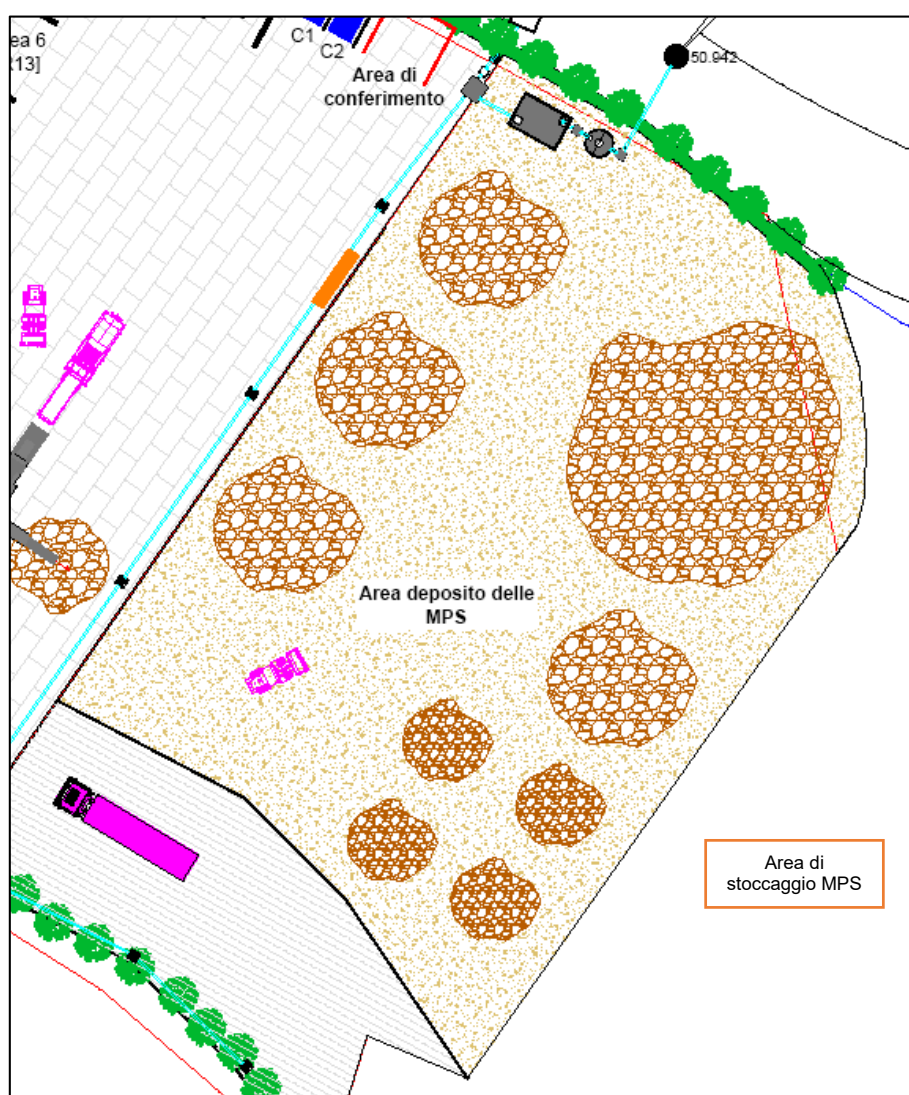


Fig. 15: Area di deposito delle MPS

7.12. Apparecchiature elettromeccaniche

Le apparecchiature elettromeccaniche che saranno installate presso l'impianto e utilizzate durante le fasi di produzione, saranno le seguenti:

- Stazione di pesatura;
- Impianto mobile di frantumazione;
- Impianto mobile di vagliatura.

7.12.1. Stazione di pesatura

In impianto sarà presente un'unità di pesatura della Società Cooperativa Bilanciai mod. SBP/M 183, con le seguenti caratteristiche:

- *Tipo*: a ponte con oscillazione universale a cella di carico;
- *Pesatura*: possibilità di pesatura automatica mediante scheda magnetica con registrati i codici dell'automezzo di conferimento;
- *Piattaforma di copertura*: in lamiera striata con spessore di 20 mm;
- *Servizio*: pesatura degli automezzi di trasporto del materiale in ingresso e in uscita dall'impianto;
- *Dimensioni*: 18 m x 3 m;
- *Portata*: 60 t.

La stazione di pesatura sarà, inoltre, corredata dalle seguenti apparecchiature:

- Pesatore imprimente e di sicurezza per evitare stampigliature non corrette;
- Datario e sistema di numerazione progressiva e registratore automatico delle pesature (la stampante sarà dotata anche di tastiera per la registrazione manuale);
- Locale pesa e fossa con coronamento metallico.

7.12.2. Impianto mobile di frantumazione

Come esposto ai paragrafi precedenti, il processo di lavorazione dell'impianto consiste nel recupero di rifiuti non pericolosi (inerti) mediante frantumazione, vagliatura e selezione granulometrica.

Nella figura seguente si riporta un'immagine dell'impianto di frantumazione mobile di cui sarà dotato l'impianto della LPP SCIABEN.

Si tratta di un frantoio a mascelle Keestrack modello B3.



Fig. 16: Schema dell'impianto di frantumazione mobile

Caratteristiche tecniche	
Produzione potenziale	80 - 250 ton/h (in base all'apertura di scarico)
Peso frantoio	11.500 kg
Peso operativo	30.550 kg
Dimensioni	- Lunghezza 12.435 mm - Larghezza 2.570 mm - Altezza 3.100 mm
Tramoggia di alimentazione	Realizzata con pareti in Hardox 450 di spessore di 8 mm, ripiegabili idraulicamente - Altezza di alimentazione: 3.700 mm - Larghezza di carico: 2.300 mm - Lunghezza di carico: 4.100 mm - Capacità tramoggia: 4 m³
Canale di alimentazione vibrante	n. 1 motore di vibrazione da 7,5 kW Dimensioni pre-vaglio 1.450 x 920 mm
Frantoio a mascelle FP71	Trasmissione idrostatica
Distanza nastro – bocca uscita frantoio	542 mm
Nastro principale di scarico del prodotto frantumato	- larghezza nastro 800 mm - lunghezza nastro 8.800 mm - altezza max di scarico 3.100 mm
Deferizzatore per la rimozione di armature nei lavori di recupero e demolizione	- Larghezza / Lunghezza nastro: 650 / 950 mm - Distanza dal nastro principale regolabile: 150 – 350 mm idraul - Velocità nastro: 2,02 m/s
Motore diesel Volvo	Mod. TAD 870VE, EU Stage IV, con sistema di iniezione Common Rail a controllo elettronico - potenza netta: 160 kW (ISO 9249) @ 1.800 giri/min - cilindrata: 7.700 cm³; - Normativa emissioni Euro IV
Sottocarro cingolato	- Lunghezza del cingolo a terra 3.310 mm - Larghezza pattini 400 mm

Tab. 10: Caratteristiche tecniche dell'impianto di frantumazione

La produzione massima stimata, in relazione alla tipologia di impianto e ad una pezzatura idonea del materiale immesso è pari a circa 250 t/h. La produzione, però, potrà variare sensibilmente in relazione alla dimensione e alla presenza di materiali estranei. Altra variabile che potrà influire sulla produzione sarà la regolazione della macchina, relativamente alla granulometria da ottenersi in uscita.

L'impianto mobile di frantumazione è assemblato e montato su carro cingolato, trasportabile su pianale stradale, che consente un'ampia mobilità di cantiere.

L'impianto è dotato di telecomando che consente di controllare tutte le funzioni principali con operatore a distanza. Inoltre, la possibilità di regolazione della velocità di traslazione avanti e indietro, apertura/chiusura mascelle, dell'alimentazione (partenza/arresto/velocità), sollevamento/abbassamento nastro deferizzatore conferiscono all'impianto una elevata flessibilità d'impiego per la produzione di un prodotto con una vasta gamma granulometrica.

7.12.3. Impianto mobile di vagliatura

Il processo di lavorazione dell'impianto consiste nella vagliatura di rifiuti inerti non pericolosi mediante: sgrossatura, vagliatura e selezione granulometrica.

Di seguito si riporta un'immagine dell'impianto di vagliatura di cui sarà dotato l'impianto della LPP SCIABEN s.r.l..



Fig. 17: Schema dell'impianto mobile di vagliatura

La produzione massima dell'impianto stimata, riferita alla vagliatura di materiale con granulometria di tipo sabbiosa, potrà essere pari a 150 t/h. La produzione potrà variare sensibilmente in relazione al rifiuto in ingresso, alla dimensione e alla presenza di materiali estranei, fino a un massimo di 350 t/h.

L'impianto mobile di Vagliatura, è costituito dalle seguenti principali apparecchiature:

- ✓ Impianto azionato idraulicamente per mezzo di motore diesel da 74,4 kW;
- ✓ Tramoggia di alimentazione, ripiegabile idraulicamente dotata di prolunghe angolari sui due lati e parete posteriore con apertura di 4,2 m. x 2,975 m., capacità 7 m³, altezza di alimentazione 2,58 m;
- ✓ Cassa Vaglio a due piani da 4,20 m. x 1,50 m. La frazione media e quella più grande sono separate dai trasportatori laterali, mentre la frazione fine giunge al nastro di coda.
 - Allestimento piano superiore: lamiera forata con luce da 80 mm;
 - Allestimento piano inferiore: Rete a maglia quadra con luce da 30 mm;
 - Inclinazione vaglio: 12,1° - 14° - 15,5°.
- ✓ Nastro sottovaglio azionato da un motore idraulico a velocità variabile:
 - Larghezza nastro: 1.200 mm;
 - Lunghezza nastro: 3.340 mm.
- ✓ Nastro supero a velocità variabile con trampolino per prevenire danni al nastro in caso di alimentazione di pezzature grandi:
 - Larghezza nastro: 1.200 mm
 - Lunghezza nastro: 5.000 mm
 - Altezza scarico: 3.100 mm
- ✓ Nastro laterale fini (sinistro) azionato da un motore idraulico a velocità variabile
 - Larghezza nastro: 900 mm
 - Lunghezza nastro: 8.350 mm
 - Altezza scarico: 4.380 mm
- ✓ Nastro laterale frazione media (destra) azionato da un motore idraulico a velocità variabile
 - Larghezza nastro: 800 mm
 - Lunghezza nastro: 8.280 mm
 - Altezza scarico: 3.790 mm
- ✓ Sottocarro cingolato a due velocità (1,3 e 2,2 km/h)
 - Larghezza pattini 800 mm
 - Pendenza superabile 23°

Tutto il sistema è assemblato e montato su carro cingolato trasportabile su pianale stradale, che consente un'ampia mobilità di cantiere.

L'impianto è dotato di telecomando che consente di controllare tutte le funzioni principali con operatore a distanza.

La capacità teorica ipotizzata dell'impianto è indicata nella tabella seguente.

Capacità di produzione massima oraria	350 t/h
Capacità di produzione minima oraria	30 t/h
Capacità di produzione massima giornaliera (8 h lavorative)	1200 t/g

Tab. 11: Dati teorici di produzione dell'impianto di vagliatura

7.13. Gestione rifiuti in uscita

7.13.1. Identificazione dei rifiuti prodotti e sistemi di stoccaggio

Le attività di recupero R5 descritte ai paragrafi precedenti consentiranno il recupero di gran parte dei rifiuti in ingresso. Durante queste attività, potranno essere rinvenuti nelle fasi di selezione e cernita ulteriori rifiuti, ad esempio corpi estranei del tipo: carta, cartone, polistirolo, stracci, plastica e materiali ferrosi. Altre tipologie di rifiuti prodotti potranno derivare dalle attività di manutenzione sui mezzi e sulle attrezzature utilizzate. Nelle aree di impianto sono dislocati contenitori idonei alla raccolta dei rifiuti prodotti da queste attività. I rifiuti derivanti dalla fossa settica e dalla pulizia dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche saranno aspirati e smaltiti tramite autocisterna presso impianti autorizzati.

Dal normale esercizio dell'impianto saranno generalmente prodotte le seguenti tipologie di rifiuti, individuati per codice CER (Decisione 2014/ 955/UE), per attività che le ha originate e per modalità di smaltimento.

Cod. CER	Descrizione	Processo	Destinazione
130205*	Scarti di olio minerali per ingranaggi e motori	Da manutenzione interna	Smaltimento
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	Attività di conduzione e manutenzione	Smaltimento
170405	Ferro e acciaio	Selezione e cernita rifiuti	Recupero fuori sito
160117	Metalli ferrosi	Selezione e cernita rifiuti	Recupero fuori sito
160118	Metalli non ferrosi	Selezione e cernita rifiuti	Recupero fuori sito
160119	Plastica	Selezione e cernita rifiuti	Recupero fuori sito
160120	Vetro	Selezione e cernita rifiuti	Recupero fuori sito

Cod. CER	Descrizione	Processo	Destinazione
191201	Carta e cartone	Selezione e cernita rifiuti	Recupero fuori sito
160601*	Batterie al piombo	Da manutenzione macchine operatrici	Recupero fuori sito
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813*	Fanghi derivanti da manutenzione impianto trattamento acque meteoriche di dilavamento	Smaltimento

Tab. 22: Tipologia di rifiuti prodotti in impianto

7.13.2. Area di deposito temporaneo

Il “deposito temporaneo” è il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti (art. 183 lett. bb) del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.L. 92/2015).

Presso l'impianto, il titolare dovrà operare organizzando le attività di smaltimento affinché siano rigorosamente rispettate le condizioni temporali e gestionali dettate dalla normativa vigente per il pieno rispetto delle norme riguardanti il deposito temporaneo dei rifiuti (art. 183 lett. bb) del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.L. 92/2015) alle seguenti condizioni:

1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una

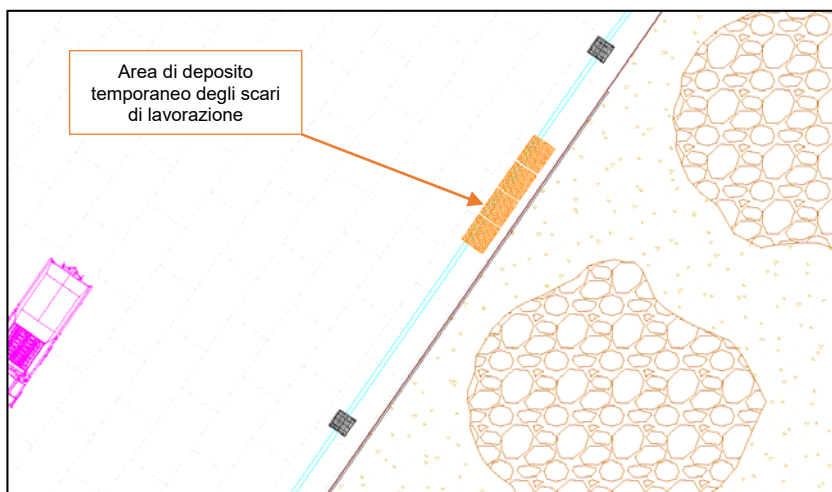


Fig. 18: Area di deposito temporaneo degli scarti di lavorazione

delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al

- massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite annuale, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3. il "deposito temporaneo" dovrà essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4. dovranno essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

I rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione e conduzione verranno depositati all'interno di idonei contenitori, prima dell'invio ad idonei impianti di smaltimento/recupero.

La frazione non utilizzabile, separata a valle della fase di lavorazione meccanica, sarà stoccata in cassoni, prima di essere inviata a smaltimento/recupero.

L'area, denominata di deposito temporaneo, potrà ospitare fino a 4 cassoni scarrabili (vedi fig. 18), ciascuno di capacità pari a 30 m³, cui corrisponde un quantitativo in peso pari a circa 100 t.

All'interno dell'area saranno presenti anche cassonetti (di tipo urbano) per rifiuti di pezzatura minore. Ne consegue una capacità complessiva di deposito temporaneo superiore a 100 t.

Gli addetti alle lavorazioni dovranno porre estrema attenzione affinché:

- ✓ ogni rifiuto sia conferito nei contenitori o nelle aree specifiche e chiaramente indicate, in quanto idonee al deposito del rifiuto stesso;

- ✓ nei contenitori o nelle aree destinate alla raccolta differenziata siano effettivamente conferiti i rifiuti corrispondenti.

Il titolare, o suo delegato, verificherà ogni settimana i quantitativi di rifiuti presenti presso le aree di deposito temporaneo e riporterà i quantitativi prodotti su Registro di Carico e Scarico.

7.13.3. Procedura operativa di conferimento rifiuti prodotti ad impianti terzi

7.13.3.1. Caratterizzazione di base e determinazioni analitiche

In qualità di produttore dei rifiuti, rimarranno in capo alla Ditta LPP SCIABEN le attività di caratterizzazione di base relativa ai rifiuti prodotti presso l'impianto e da conferire presso impianti terzi in modo da assegnare a questi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2014/955/UE.

La caratterizzazione di base sarà effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

Tutti i referti analitici relativi agli autocontrolli saranno prodotti da laboratorio preferibilmente accreditato e risponderanno ai requisiti minimi, formali e sostanziali, indicati nella Circolare dell'Ordine Nazionale dei Chimici prot. 057/52/cnc/fta del 27/01/2012 (ivi compresa la presenza in allegato di verbale di campionamento avvenuto alla presenza del laboratorio terzo incaricato dell'analisi).

Presso la sede dell'impianto saranno conservati, per almeno cinque anni insieme con il provvedimento di autorizzazione, gli originali dei certificati di analisi firmati da professionista abilitato, a disposizione degli Organi di controllo competenti.

7.13.3.2. Formulario di Identificazione rifiuto

Per qualunque attività di trasporto verso gli impianti di smaltimento/recupero esterni, i rifiuti saranno accompagnati dal relativo formulario di identificazione, compilato, come il registro di carico e scarico, da parte del Titolare o suo delegato.

Questi dovranno verificare che sui formulari siano prestampati la numerazione e i prefissi alfabetici di serie, siano indicati gli estremi dell'autorizzazione della tipografia ed i dati identificativi della stessa.

Il Titolare o un suo delegato, dovrà provvedere alla compilazione del documento "Formulario di Identificazione" (modello uniforme definito dal D.M.145/98 e dalla Circolare Ministero dell'Ambiente e dell'Industria 4/8/98 n. GAB/DEC/812/98 – Allegato 2) che va redatto in 4 copie, datato e firmato dal detentore del rifiuto e controfirmato subito dal trasportatore. L'incaricato compilerà il formulario di trasporto indicando in particolare i seguenti dati: nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine,

tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'instradamento, nome ed indirizzo del destinatario, riferimento operazione di scarico del registro rifiuti.

Il formulario sarà redatto in 4 copie, una (la prima che non è firmata dal destinatario) dovrà rimanere presso il produttore/detentore, le altre tre copie, controfirmate e datate dal destinatario, andranno rispettivamente:

- ✓ una al destinatario (la seconda copia) accompagna il trasporto;
- ✓ due copie al trasportatore, (la terza rimane c/o la sede del trasportatore mentre la quarta deve essere restituita entro 90 giorni al produttore).

Il Titolare dell'Impianto, qualora entro due mesi non dovesse ricevere dal trasportatore la copia del formulario (la quarta) controfirmata e datata in arrivo dal destinatario dovrà provvedere ad informarsi dal trasportatore circa l'esistenza di eventuali problemi. Nel caso non si ottenga l'invio della quarta copia controfirmata dal destinatario in tempo utile, il Titolare dovrà comunicare alla Provincia, entro tre mesi dalla data di spedizione dei rifiuti, la mancata ricezione del formulario (per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, tale termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla Regione).

7.13.3.3. Registro di carico e scarico

La responsabilità della corretta gestione del Registro di Carico e Scarico, sia per i rifiuti in ingresso in impianto, sia per quelli prodotti e in uscita dall'impianto, appartiene al titolare della Ditta LPP SCIABEN. La compilazione del registro avverrà in forma elettronica.

Per le operazioni di registrazione di carico e scarico dei rifiuti, il titolare o un suo delegato, provvederà ogni 24 ore per i rifiuti in ingresso e ogni settimana per i rifiuti prodotti, a compilare il registro succitato, riempiendo i campi come descritto nella Descrizione Tecnica dell'Allegato C del DM 1/04/98 n° 148.

Il registro, dovrà essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

7.13.3.4. Controllo autorizzazioni necessarie

Sarà compito del titolare verificare che i mezzi in ingresso in impianto per conferire siano regolarmente iscritti all'Albo dei Gestori Ambientali.

Saranno conservati in sito una copia aggiornata delle autorizzazioni dei trasportatori e degli smaltitori incaricati del trasporto dei rifiuti prodotti in impianto presso gli impianti autorizzati di destino.

In occasione di ogni operazione di conferimento di un rifiuto a ditte terze, il Titolare o suo delegato, dovrà verificare:

- a. l'esistenza e la validità (al momento dell'invio) dell'autorizzazione della ditta che effettua il trasporto e l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la tipologia di trasporto di quel rifiuto;

- b. che la targa del mezzo che trasporterà il rifiuto sia riportata nella autorizzazione/iscrizione all'albo nazionale;
- c. che il quantitativo del carico non superi la portata massima del mezzo;
- d. nel caso di un rifiuto destinato allo smaltimento, che il destinatario abbia la prescritta autorizzazione non scaduta e valida per quella tipologia di rifiuto;
- e. nel caso di un rifiuto per il quale sia stato istituito apposito Consorzio nazionale (es. oli usati e batterie al piombo esauste) che la ditta acquirente faccia parte del relativo Consorzio e sia in possesso della prescritta autorizzazione.
- f. nel caso di un rifiuto destinato al recupero, che la ditta acquirente abbia inviato la prescritta comunicazione di inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero di quella tipologia di rifiuto.

7.13.3.5. Denuncia annuale catasto rifiuti

Il Titolare dell'Impianto, o suo delegato, compilerà e trasmetterà il Modello Unico di Dichiarazione (MUD) alla Camera di Commercio della Provincia di Cosenza utilizzando i dati presenti sui Registri di Carico/Scarico, entro il 30 aprile di ogni anno (salvo eventuali deroghe) così come previsto dalla L.70/94 e successive modifiche ed integrazioni. Copia del documento consegnato è archiviato presso il sito dal Titolare della Ditta per un periodo di 5 anni.

8. PRESIDI ADOTTATI PER EVITARE DANNI ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE

8.1. Sistema di recinzione e di mitigazione ambientale

Come esposto ai precedenti paragrafi, il nuovo impianto di trattamento di rifiuti in progetto sarà annesso al già presente opificio della LPP SCIABEN sito in C.da Santa Maria del Monte – Zona P.I.P. del Comune di Villapiana (CS).

L'intero impianto sarà adeguatamente perimetrato mediante muratura. L'accesso al sito è previsto attraverso l'ingresso principale dello stabilimento, ubicato sul lato Est, in corrispondenza della palazzina uffici. Attualmente l'area di interesse non risulta confinante con altri opifici. Tuttavia, nelle vicinanze dell'Impianto, a circa 50 m a NE, è presente il Centro Intercomunale delle raccolte differenziate BSV Villapiana, a circa 550 m a Nord, un Impianto di recupero e commercializzazione rottami metallici e non della ECO RECUPERO SUD, ormai dismessa, e, a circa 110 m un ex stabilimento di produzione pannelli fotovoltaici, ormai dismesso, della BIOVIX.

N.	AZIENDE	ATTIVITA'	Distanza dal nuovo impianto in progetto
1	BSV Villapiana	Centro intercomunale delle raccolte differenziate	50 m

N.	AZIENDE	ATTIVITA'	Distanza dal nuovo impianto in progetto
2	FRANZESE PORTE	Fabbrica e showroom di porte	50 m
3	SEGAFREDO ZANETTI S.p.A.	Deposito caffè	220 m
4	BIOVIX	Ex Stabilimento produzione pannelli fotovoltaici	110 m
5	ECO RECUPERO SUD di Pranzo Vincenzo	Impianto di recupero e commercializzazione rottami metallici e non	550 m

Tab. 33: Distanza del nuovo impianto in progetto con altri opifici presenti nell'Area P.I.P.

Tutta l'intera area (ad eccezione dell'area di deposito delle MPS) risulterà impermeabilizzata con pavimentazione industriale in cls con finitura superficiale al quarzo resistente agli attacchi chimici, agli impatti, ai lavaggi, agli scarichi ed agli sbandamenti accidentali di liquidi e che permette la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.

L'intera perimetrazione del nuovo impianto in progetto sarà piantumata con una barriera arborea, al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto.

8.2. Presidi di sicurezza (sbandamenti accidentali di liquidi)

Presso le aree di lavorazione dei rifiuti saranno dislocati kit di emergenza antisversamento. I kit saranno presidi adatti a fronteggiare situazioni di emergenza fornendo agli operatori gli strumenti necessari per circoscrivere ed assorbire liquidi inquinanti o scivolosi nel caso di sversamenti accidentali.

I prodotti utilizzati saranno oleoassorbenti antisdrucchiolo in granuli o fine, per assorbire e pulire completamente le superfici inquinate.

8.3. Gestione e trattamento acque meteoriche

La gestione delle acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabilizzate dell'impianto sarà attuata con le seguenti modalità:

- ✓ collettamento di tutte le acque di pioggia, attraverso opportune pendenze, in caditoie grigliate posizionate sul piazzale;
- ✓ collettamento delle acque di prima pioggia in impianto di trattamento installato in loco;
- ✓ scarico delle acque meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima pioggia nella rete fognaria pubblica;
- ✓ trattamento in loco delle acque di prima pioggia (entro le 48 ore dal termine dell'evento meteorico) a mezzo di dissabbiatura e disoleazione, in modo da conseguire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ scarico in rete fognaria pubblica;

- ✓ la superficie scolante asservita all'impianto di trattamento è riferita all'intera superficie impermeabilizzata:

Superfici scolanti		
Area pavimentata (area conferimento, lavorazione e stoccaggio rifiuti)	mq	4.535
Corsia di accesso all'impianto (superficie asfaltata)	mq	793
Totale	mq	5.328

8.3.1. Dati di progetto relativi all'impianto di trattamento delle acque meteoriche

I dati di progetto completi relativi all'impianto di trattamento delle acque meteoriche sono riportati integralmente nel documento A3.7 *Relazione idrologica e dimensionamento impianto trattamento acque meteoriche* facente parte della documentazione per la richiesta dell'Autorizzazione Unica (art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.), nelle quali sono illustrate le informazioni tecniche relative al punto a) dell'art. 3 del DPR 59/2013.

8.3.2. Dimensionamento delle opere

Il dimensionamento delle opere da installare è stato eseguito in funzione del dato di "Portata di piena" calcolata sulla base delle caratteristiche pluviometriche dell'area, con un tempo di ritorno a 5 anni all'interno di un campione di dati storici. Omettendo i calcoli statistici e matematici, eseguiti sulla base dei dati pluviometrici disponibili e sulle caratteristiche delle superfici interessate, si riporta ai paragrafi successivi la dimensione delle opere installate.

8.3.2.1. Dimensionamento della rete idrica in PEAD installata

Tutti i tronchi sono stati dimensionati rispetto alla portata calcolata per la superficie scolante, verificando di volta in volta un riempimento massimo in condizioni di pioggia critica mai superiore all' 80% ed una velocità caratteristica del flusso in condizioni critiche pari 1,5 m/s.

Sulla base della portata di piena e dei volumi di pioggia calcolati su un'area di 5.328 m², si è installata tubazione in PEAD avente diametro commerciale pari a 315 mm.

8.3.2.2. Dimensionamento della vasca di prima pioggia e della vasca di trattamento

Con "acque di prima pioggia" si intendono i primi 5 mm delle acque che defluiscono per il ruscellamento della prima precipitazione piovosa e che dilavano dalle superfici impermeabilizzate artificialmente, sostanze pericolose quali oli, benzine, che potrebbero recare pregiudizio per l'ambiente. Con "acque di

seconda pioggia" s'intendono le quantità delle acque meteoriche di dilavamento eccedenti le acque di prima pioggia.

Lo schema depurativo in progetto, in ottemperanza alla normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), prevede che solo le acque meteoriche di prima pioggia subiscano un trattamento di dissabbiatura e disoleazione, mentre, quelle di seconda pioggia saranno scaricate direttamente nella rete fognaria pubblica (vedi TAV.A4.6 Planimetria rete smaltimento acque meteoriche).

L'acqua di prima pioggia è accumulata in una vasca dedicata, mentre l'acqua di seconda pioggia è separata tramite un pozzetto scolmatore e scaricata direttamente in pubblica fognatura. I volumi delle vasche di dissabbiatura e disoleazione, per la gestione delle prime piogge, sono stati desunti da impianti commercialmente disponibili in grado di trattare le superfici e le portate in gioco.

Per determinare il volume delle acque di prima pioggia si è impiegato il metodo dell'altezza di prima pioggia, in cui il volume di acqua da trattare è ottenuto dal prodotto dell'altezza dell'acqua di prima pioggia (5 mm) per l'estensione della superficie.

Sup. impermeabile [mq]	Volume vasca di prima pioggia per sedimentazione [mc]
5.328	28

Ipotizzando uno svuotamento totale delle acque dal sedimentatore in 24 h, il disoleatore previsto in progetto sarà tale da garantire una portata in ingresso pari a 0,3 l/s.

Immediatamente a monte dello scarico in pubblica fognatura, sarà installato un pozzetto fiscale di monitoraggio atto a garantire i prelievi per l'esecuzione dei controlli di qualità sugli effluenti (Cfr. TAV.A4.4 Planimetria rete smaltimento acque meteoriche).

8.4. Scarichi civili

Le acque provenienti dai servizi igienici vengono convogliate nella rete fognaria pubblica e risultano già autorizzate. Tale configurazione, senza modifica alcuna, rimarrà la medesima anche per lo stato di progetto.

8.5. Approvvigionamento idrico

I processi produttivi di progetto, prevedono l'utilizzo di acqua nella misura necessaria per alimentare i sistemi di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri aerodisperse che potrebbero generarsi durante le fasi di lavorazione e/o di movimentazione dei rifiuti inerti.

Per tali usi saranno utilizzate le acque della rete comunale.

Anche per i servizi igienici, l'acqua sarà approvvigionata direttamente dalla rete comunale.

8.6. Sistema antincendio

La Ditta LPP SCIABEN s.r.l. sottoporrà il presente progetto a valutazione antincendio da parte dei Vigili del Fuoco competenti per il territorio, al fine di ottenere il rilascio del parere di conformità.

8.7. Emissioni in atmosfera

Allo stato attuale, le emissioni in atmosfera presenti in impianto derivano dalle attività di produzione del conglomerato bituminoso a caldo e, in particolare, dai processi di combustione ed essiccazione nel forno rotativo e dell'aspirazione delle polveri nella torre di mescolazione.

I punti di emissione già autorizzati con il precedente provvedimento autorizzativo n. 02 del 15/10/2019 (A.U.A.) rilasciato dal Comune di Villapiana sono:

Punto di Emissione	Caratteristiche
Camino "EC1"	- Provenienza: Forno essiccatore - Sezione: circolare - Diametro, mm: 1200 - Altezza dal suolo della bocca di uscita, m: 12 - Direzione di flusso: Verticale (il camino immette i fumi depurati direttamente in atmosfera) - Impianto Connesso: Bernardi (Modena) tipo MIC 125-E220 discontinuo a torre E220 - Provenienza fumi: Essiccatore inerti e torre di mescolazione - Portata al camino, mc/h a 0°C e 101 mPa: 72.000 (**) - Temperatura al camino °C: 110 - Durata emissione per giorno h/g: 4 - Effluente gassoso: Materiale particellare (PTS), Biossido di zolfo (SO₂), Biossido di azoto (NO₂) - Sistema di abbattimento: filtro depolveratore a maniche (**) Addizionata dell'aria di pulizia
Emissioni diffuse "ED1"	- Provenienza: Viabilità interna ed esterna, parcheggi e aree deposito

Tab. 14. Punti di emissione in atmosfera già autorizzati

Oltre alle emissioni in atmosfera già esistenti ed autorizzate, il ciclo produttivo del nuovo impianto di trattamento/recupero di rifiuti speciali non pericolosi prevede un potenziale rischio di emissioni diffuse in atmosfera, dovuto principalmente al trascinamento aeraulico di polveri costituite da materiale inerte fine, a seguito delle lavorazioni svolte. In sostanza, le emissioni diffuse saranno quelle derivanti da un contatto diretto di sostanze volatili o polveri leggere con l'ambiente, in condizioni operative normali di funzionamento.

Queste possono essere causate:

- dalle caratteristiche intrinseche delle apparecchiature;
- dalle condizioni operative (es. durante il trasferimento di materiale);
- dal tipo di operazione di recupero (es. attività di vagliatura);

Tale materiale particellare non è costituito e non contiene composti tossici o pericolosi. È costituito, invece, da materiali inerti derivanti dalla frantumazione dei rifiuti da demolizione e costruzione.

La dispersione di materiale particellare potrà avvenire in vari modi, in particolare:

- durante le operazioni di carico/scarico delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti prodotti da operazioni di demolizione/costruzione con pale gommate;
- durante le fasi di lavorazione (in particolare del materiale secco) per quanto riguarda la vagliatura;
- durante le operazioni di scarico dai nastri trasportatori.

Come è possibile desumere, il contenimento e il controllo di tutte le probabili emissioni diffuse risulta improponibile con un confinamento dell'area, ragion per cui si adotterà una serie di accorgimenti, per altro indicati anche negli allegati tecnici alla normativa di settore.

In particolare, al fine di evitare di originare emissioni diffuse verranno adottate tutte le precauzioni necessarie:

- ✓ lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri sarà protetto dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di apposita copertura con teli impermeabili;
- ✓ per il sollevamento della polvere provocato dal transito degli automezzi saranno installati una serie di irroratori a getto, alimentati per mezzo della riserva idrica ubicata a valle dell'impianto di trattamento, con attivazione manuale a cura dell'addetto all'impianto (secondo necessità), per bagnare le superfici dei piazzali;
- ✓ lungo la linea di lavorazione della vagliatura sarà predisposto un irroratore di acqua per mantenere il materiale inerte in lavorazione sempre umido per evitare la formazione di polveri durante le fasi spostamento su nastro e vagliatura;
- ✓ i nastri trasportatori saranno dotati di fianchetti laterali antivento;
- ✓ all'uscita dei nastri trasportatori sarà posizionato un irroratore, per consentire di bagnare il materiale inerte che cade dal nastro in cumulo;
- ✓ saranno previsti degli irroratori mobili sull'area di deposito delle MPS e degli irroratori fissi in corrispondenza delle aree di messa in riserva dei rifiuti;
- ✓ pulizia periodica dei piazzali e delle aree di lavoro con motospazzatrice.

Alla luce di quanto esposto, le emissioni diffuse in fase di funzionamento dell'impianto risulteranno poco significative. Tuttavia, presso il piazzale di lavorazione verranno comunque previste periodiche campagne

per il monitoraggio delle polveri aerodisperse (**punto di campionamento ED2** - TAV.A4.8 Planimetria con indicazione dei punti di emissione in atmosfera).

Qualunque anomalia di funzionamento che venisse registrata, tale da non garantire la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza, comporterà la sospensione delle lavorazioni.

8.8. Emissioni acustiche

L'attuale provvedimento autorizzativo A.U.A. n. 02 del 15.10.2019 rilasciato alla ditta LPP SCIABEN S.r.l. dal SUAP del Comune di Villapiana comprende, tra le altre cose, anche il *nulla osta* acustico ai sensi della L.447/95.

Tenuto conto dell'ampliamento dell'area dell'opificio e l'implementazione di nuove attività inerenti la gestione e il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, si rende necessaria una revisione della valutazione di impatto acustico.

Per quanto concerne le emissioni di rumore esterne all'area dell'opificio e relative al solo impianto di trattamento/recupero di rifiuti, sarà possibile considerare le seguenti sorgenti:

- Rumore dovuto alle operazioni di lavorazione con immissioni attribuibili all'attività dei macchinari presenti all'interno dell'impianto;
- Rumore causato da traffico indotto.

Secondo le specifiche tecniche dei macchinari e delle attrezzature che saranno operativi nell'area di lavorazione (vaglio, trituratore, etc.), le emissioni ad essi attribuibili risulteranno conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente.

La principale sorgente emissiva potrebbe risultare dal flusso di automezzi in ingresso e in uscita dall'impianto (cfr. TAV.A4.9 Planimetria sorgenti sonore e recettori).

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, ai fini del contenimento delle emissioni acustiche, saranno adottati alcuni accorgimenti, quali:

- lo spegnimento dei motori dei mezzi durante le soste prolungate;
- l'organizzazione e la pianificazione del conferimento del materiale inerte in ingresso e in uscita, in modo tale da distribuire in maniera omogenea, nell'arco delle ore lavorative, il transito degli automezzi.

A tal uopo, è stato predisposto dalla LPP SCIABEN S.r.l. un nuovo Studio Previsionale di Impatto Acustico ai sensi del DPCM 16/03/1998, che tiene conto che l'opificio si trova in una zona industriale e che il ricettore più vicino all'area di progetto è distante circa 400 m.

I dati ottenuti dallo studio evidenziano che il rumore immesso nell'ambiente limitrofo all'area di intervento non determinerà il superamento dei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia di inquinamento acustico. L'impatto acustico risulta, pertanto, trascurabile. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione specialistica A3.5 - Studio Previsionale di Impatto acustico.

In ogni caso, sarà predisposto dalla LPP SCIABEN S.r.l. un monitoraggio del clima acustico in fase di esercizio dell'impianto, al fine di verificare eventuali difformità ai limiti di immissione previsti per l'ambiente esterno.

8.9. Utilizzo di materie prime e risorse naturali

8.9.1.Approvvigionamento idrico

Le lavorazioni da effettuarsi non prevedono l'utilizzo di acqua, se non per alimentare l'impianto di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri aerodisperse. L'acqua necessaria sarà approvvigionata dall'acquedotto comunale e sarà utilizzata anche per gli usi civili (servizi- igienici).

8.9.2.Prodotti chimici

I processi produttivi, esistenti ed in progetto, non prevedono l'utilizzo di prodotti chimici. Tali prodotti potrebbero essere tuttavia necessari per le piccole attività di manutenzione. I prodotti chimici utilizzati saranno depositati su stalli dotati di idonei sistemi di raccolta.

Dislocati in più punti, saranno presenti kit di materiali assorbenti da utilizzare per confinare i liquidi in caso di sversamenti accidentali.

8.9.3.Consumi energetici

L'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti sarà approvvigionata dal fornitore di servizi elettrici.

8.9.4.Consumo carburante

Il gasolio verrà utilizzato unicamente per l'alimentazione dei mezzi operativi.

8.10. Sicurezza sul lavoro

Le principali cause di rischio all'interno dell'impianto in progetto potranno essere le seguenti:

- biologico;
- incendio;
- punture o tagli;
- cadute delle persone o per caduta di oggetti;
- investimento o collisione tra mezzi;

- macchine;
- vibrazioni;
- stress termico, fatica o movimentazione di carichi.

I comportamenti di sicurezza da osservare, da parte del personale addetto, dovranno essere conformi a quanto riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che sarà redatto dal Datore di Lavoro, prima della fase di avvio dell'opificio.

Da evidenziare oltre a quanto detto, che la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica della aree di impianto consentirà di evitare la proliferazione di insetti, roditori ecc., ritenuti potenziali fonti di disturbo per la salute dei lavoratori.

9. PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE

Il piano di ripristino ambientale dell'area sintetizza le attività che la ditta dovrà porre in essere alla chiusura dell'impianto ed è riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area in relazione alla destinazione d'uso prevista dai vigenti strumenti urbanistici.

Il piano di ripristino ambientale ha una valenza di piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazioni o, in caso contrario, bonifica da attuare con le procedure indicate dal D.Lgs 152/06.

Al termine dell'attività si procederà, pertanto, alla completa rimozione e pulizia dell'area dell'opificio al fine di consentire la riconversione della stessa. In sintesi, saranno rimosse attrezzature e impianti. Pertanto, la superficie sarà nuovamente idonea ad ospitare altre attività.

Tutte le aree dello stabilimento saranno lasciate prive di rifiuti di qualunque natura, completamente ripulite anche dei residui presenti nelle condotte di smaltimento delle acque di piazzale.

Tutti gli immobili saranno sottoposti a bonifica e pulizia.

Le modalità di ripristino sono contenute nel documento REL A3.6 Piano di ripristino ambientale in allegato.

10. MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

BAT è l'acronimo di *Best Available Techniques*, ovvero le Migliori Tecniche Disponibili.

Le Migliori Tecniche Disponibili sono definite come la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio tesi ad evitare o a ridurre le emissioni e l'impatto di determinate attività produttive sull'ambiente. Si tratta delle migliori tecniche conosciute per migliorare l'efficienza ecologica dei cicli tecnici di produzione.

Nella direttiva IPPC (*Integrated Pollution Prevention and Control*) 96/61/CE, per migliori tecniche disponibili si intende: "la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costruire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si rilevi impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso". La definizione viene ulteriormente precisata:

- per tecniche si intendono sia le tecniche impiegate, sia le modalità di progettazione, di costruzione, di manutenzione, di esercizio e di chiusura dell'impianto;
- si considerano disponibili le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i benefici che possono risultare dalla loro adozione;
- le tecniche considerate migliori sono quelle più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. La direttiva ha voluto dare una nuova definizione di "migliori tecniche disponibili" in quanto nei vari anni della legislazione europea sono state utilizzate diverse accezioni.

Così come richiamato all'art. 29-bis comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i documenti di riferimento per il raffronto con le BAT sono i BREF (Bat REference Document) pubblicati dalla Commissione Europea e scaricabili dal sito internet dell'European IPPC Bureau (<http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/>), adottati nell'ambito di applicazione della Direttiva 2008/1/EC e aggiornati dalla Commissione sulla base delle risultanze dello scambio di informazioni ai sensi dell'art. 13 della Industrial Emissions Directive (IED 2010/75/EU).

Come succitato, le BREF sono i documenti di riferimento per le BAT, riferiti a ciascun settore di attività. Le BREF propongono tecniche e tecnologie, principi di progettazione e linee guida per lo sviluppo sostenibile, tenendo in considerazione la salvaguardia dell'ambiente e cercando contemporaneamente le strategie attuabili per i diversi settori industriali, senza ridurre la competitività a livello economico.

In Italia sono state emanate linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC. Le finalità delle linee guida sono di approfondimento delle conoscenze tecnologiche, a supporto sia per l'operatore che per l'autorità competente, e di indicare, laddove disponibili, le prestazioni delle diverse tecniche di riduzione delle emissioni con l'indicazione dei vantaggi e degli svantaggi collegati all'adozione delle tecniche.

I riferimenti individuati relativi alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) per la tipologia di impianto sono:

- *Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries August 2006;*
- *DM Ambiente 29 gennaio 2007 Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti Linee guida- Parte 5 gestione rifiuti - (Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse).*

In particolare le Linee guida, come riportato al punto E) del documento, completano il documento Europeo sulle migliori tecniche disponibili nel Bref "Best Available Techniques Reference Document for the Waste Treatments Industries", in particolare il documento europeo non contiene alcuna indicazione riguardo agli impianti di trattamento e recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il documento BREF contiene la trattazione relativa agli impianti di trattamento meccanico biologico finalizzati alla produzione di combustibile da rifiuti ma non tratta gli impianti di stoccaggio, selezione, miscelazione, adeguamento volumetrico dei rifiuti destinati a successive operazioni di recupero. Le Linee guida, pur utilizzando l'indice previsto per le analisi del documento europeo, fornisce indicazioni applicabili al settore nazionale e laddove presenti nel BRef, riporta le indicazioni europee. Purtroppo, non essendoci nelle linee guida succitate le BAT specifiche per gli impianti di trattamento e recupero rifiuti, sono state prese in esame le "Norme Tecniche Generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi" di cui all'Allegato 5 del DM 05/02/1998.

Si riportano di seguito i contenuti pertinenti ai succitati documenti e l'applicazione degli stessi all'impianto della LPP SCIABEN S.r.l., secondo i seguenti gradi:

SI = applicato

NO = non applicato

NA = non applicabile

PA = parzialmente applicato

Individuazione delle BAT	App.	Note
1. Ubicazione		
Gli impianti che effettuano unicamente l'operazione di messa in riserva, ad eccezione degli impianti esistenti, ferme restando le norme vigenti in materia di vincoli per l'ubicazione degli impianti di gestione dei rifiuti, non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni. 2	SI	

Individuazione delle BAT	App.	Note
2. Dotazioni minime		
L'impianto deve essere provvisto di:		
a. adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;	SI	
b. adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;	NA	
c. idonea recinzione.	SI	
3. Organizzazione		
Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.	SI	
Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.	SI	
La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi.	SI	L'impianto è dotato di kit per assorbire oli e/o altre sostanze liquide che dovessero fuoriuscire dai mezzi in modo accidentale
La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.	SI	
Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate.	SI	
4. Stoccaggio in cumuli.		
Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.	SI	
L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento.	SI	
Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili	SI	

Individuazione delle BAT	App.	Note
5. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra		
I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.	NA	
I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.	N/A	
Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.	N/A	
Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello.	N/A	
Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento.	N/A	
I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento.	N/A	
I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.	N/A	
Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani.	N/A	
I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.	N/A	
6. Stoccaggio in vasche fuori terra		
Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.	N/A	
Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.	N/A	
Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.	N/A	
7. Bonifica dei contenitori		
I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono	N/A	

Individuazione delle BAT	App.	Note
essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.		
8. Criteri di gestione		
I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.	SI	
Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.	SI	
La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.	SI	
Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.	SI	L'impianto sarà dotato di impianti di nebulizzazione dell'acqua per l'abbattimento delle polveri aerodisperse

Tab. 15. BAT

11. ALLEGATI

TAV. A4.1	Inquadramento territoriale su CTR
TAV. A4.2	Planimetria catastale
TAV. A4.3.a	Planimetria generale impianto – Stato di Fatto
TAV. A4.3.b	Planimetria generale impianto – Stato di Progetto
TAV. A4.4	Planimetria di Progetto con indicazione delle aree di messa in riserva e recupero
TAV. A4.5	Planimetria di Progetto con indicazione della viabilità e percorsi di manovra
TAV. A4.6	Planimetria rete smaltimento acque meteoriche
TAV. A4.7	Ubicazione insediamento e punti di scarico su mappa catastale
TAV. A4.8	Planimetria con indicazione dei punti di emissione in atmosfera
TAV. A4.9	Planimetria sorgenti sonore e recettori